



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

Dipartimento Pensiero e Cultura
AREA CULTURA, STUDI E RICERCHE, FORMAZIONE

AREA WELFARE

IUS SOLI

CITTADINI DI FATTO, CITTADINI DI DIRITTO

**La legge sul diritto di cittadinanza (L.91/92)
a 29 anni dalla sua emanazione**

dossier

26/5/2021



INDICE

INDICE	2
Introduzione	3
La cittadinanza secondo noi	4
Le campagne	7
Gli (ultimi) appelli.....	9
LE PROPOSTE DI MODIFICA	10
XVIII Legislatura.....	12
XVI legislatura e XVII legislatura.....	20
Riferimenti normativi	22
Appendice 1. I nuovi italiani: le caratteristiche, i numeri	26
Fonti.....	45
appendice 2. Sì, no, forse... Sondaggi su web	49
Appendice 3. La cittadinanza nel contesto europeo: alcuni cenni	54
Eppur si muove: le concessioni di cittadinanza secondo Eurostat	58
Appendice 4. CAMERA Commissione I (Affari Costituzionali): resoconto seduta del 3 ottobre 2019	62



INTRODUZIONE

Questo dossier ripercorre le tappe del lungo iter che – attraversando le ultime due legislature, con l’inaspettata battuta d’arresto del dicembre 2017 e poi, ancora, nell’ottobre del 2019 – ha caratterizzato le proposte di legge di modifica alle norme sulla cittadinanza.

Il dibattito, nel Paese e in Parlamento, dopo essersi inabissato alla fine del 2019, è ripreso di recente, a seguito dell’annunciata volontà espressa dal presidente del PD di rilanciare l’iniziativa politica su questo fronte. Ma gli esiti circa l’approvazione di un nuovo e migliore testo regolativo appaiono molto incerti e, in gran parte, legati a dinamiche estranee al merito stretto della questione.

Ne diamo conto in questo dossier, che si apre con il contributo di Antonio Russo – vicepresidente nazionale ACLI – nel quale si esprime il posizionamento dell’Associazione e le iniziative messe in atto all’interno di più ampie reti.

Di seguito, sono riportati i provvedimenti in discussione e il loro iter, con corredo di riferimenti documentari.

Completano il dossier quattro appendici: nella prima vengono forniti dati e analisi di natura demografica e sociologica sulla consistenza e le caratteristiche delle comunità straniere nel nostro Paese, con particolare riferimento alle seconde generazioni. Nella seconda, vengono riportati gli esiti di alcuni sondaggi sull’accoglienza delle norme in discussione. Nella terza, sono presentate in forma schematica le norme che regolano le norme per l’acquisizione della cittadinanza negli altri Paesi dell’UE, con un corredo di fonti per l’approfondimento. Infine, la quarta appendice riporta per intero il dibattito svolto in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 3 ottobre 2019.

Come si vedrà più oltre, infatti, l’ultimo dibattito nel merito delle proposte in esame si è svolto in quella data; il rinvio dell’esame avendo visto la Commissione referente dare solo il via, nella seduta del 12 dicembre, al prosieguo dell’attività conoscitiva (che si protrarrà fino al 4 marzo 2020), tramite le audizioni, dopo l’accorpamento delle proposte di legge.

Il dibattito del 3 ottobre è dunque al momento l’ultimo svolto ed è particolarmente interessante per le posizioni che vi si esprimono e le ragioni ad esse sottese.



LA CITTADINANZA SECONDO NOI...

“Mi chiamo Phaim, ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo, tipo cappuccino. 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna!”¹

Dal film *BANGLA* di Phaim Bhuiyan

La mobilità umana sembra ormai essere un dato di fatto. Il movimento delle persone cresce infatti a ritmi vertiginosi: se nel 1970 (solo 50 anni fa) si sono spostate per vivere in un'altra nazione 84 milioni di persone, nel 2019, secondo gli ultimi dati disponibili ONU, se ne sono mosse quasi 272 milioni. Secondo il XXVIII Rapporto Immigrazione Caritas, dal significativo titolo *Conoscere per comprendere*, in Europa ci sono circa oltre 82 milioni di migranti internazionali, di cui 38 milioni non europei; in Italia sono 5.306.548 e rappresentano l'8,8% della popolazione totale. Oltre 6.000 sono i minori non accompagnati di cui la maggior parte vive in Sicilia (1.164) e l'incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati è pari al 15%, con una punta massima del 25% in Emilia Romagna. Secondo l'ultimo rapporto dell'ISMU, i minori di seconda generazione sono 1 milione e 316 mila, pari al 13% della popolazione minorenni; di questi, il 75% è nato in Italia (991 mila).

Nell'anno scolastico 2018/2019 la percentuale di alunni stranieri è stata del 10%. In Italia, infatti, essi sono ben oltre 860mila, di cui il 64,5% è nato in Italia.

Eppure... sul fronte della cittadinanza, dopo anni di discussioni parlamentari, tutto ancora tace. Nel 2019 i cittadini divenuti italiani per acquisizione della cittadinanza sono stati 127 mila, 24 ogni mille stranieri.

Oggi le procedure per l'acquisizione della cittadinanza sono ancorate all'anacronistico sistema legato al principio dello *ius sanguinis*. Inoltre, molti stranieri evitano di farne richiesta per le scoraggianti lungaggini burocratiche.

Di fronte a questo “contrasto stridente fra la mobilità del lavoro su scala mondiale e la chiusura dello spazio politico della cittadinanza” (Ricoeur), il nostro Paese ha dunque due urgenze: decriminalizzare l'immigrazione abrogando buona parte della L. 94/2009 (reato di clandestinità) e avviare un processo di ammodernamento legislativo, modificando la L. 91/1992 (diritto di cittadinanza).

¹ Torpignattara, Torpigna in romanesco, è un quartiere di Roma.



Sono anni che sulla figura dell'immigrato si scaricano le inquietudini di una società fortemente provata dalla crisi. È però un errore arretrare sul piano delle lotte di civiltà. Anzi, è proprio in questo particolare momento che occorre rafforzare il concetto di uguaglianza e mettere a punto strumenti che la possano garantire. La cittadinanza, come affermava il sociologo T. H. Marshall, è la sostanza dell'uguaglianza poiché comprende l'elemento civile, costituito dai diritti che sono le condizioni della libertà individuale; l'elemento politico, ossia il diritto di partecipare all'esercizio del potere politico; l'elemento sociale, che rappresenta il diritto a garanzie minime di sussistenza.

È insensato che una persona nata in Italia non abbia il diritto alla cittadinanza italiana. Modificare la legge sulla cittadinanza per gli stranieri, passando da una visione di cittadinanza centrata sullo stato ad una visione centrata sulla persona, non significa stravolgere l'ordinamento italiano, ma prendere atto che i diritti fondamentali superano i confini della geografia politica. Questa è la premessa logica della democrazia. È evidente poi che a ciò sia collegata anche un'altra questione. L'esercizio dei diritti politici, come il voto alle elezioni amministrative è il primo passo verso un'equiparazione che non sia solo enunciata ma alla quale corrispondano diritti e doveri reali.

È in questo quadro che le Acli e altre 18 associazioni sono state promotrici della Campagna *L'Italia sono anch'io*, volta a presentare due proposte di legge di iniziativa popolare: una con l'obiettivo di riformare la normativa sulla cittadinanza e l'altra con la finalità di conferire agli stranieri il diritto di voto amministrativo.

La Campagna è stata lanciata il 22 giugno 2011 e alla data della sua chiusura, il numero delle firme raccolte ha superato le previsioni più rosee: 109.268 per la proposta di legge "Modifica alla L. 5 febbraio 1992 n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza" e 106.329 per la proposta di legge "Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità".

Eppure i legislatori che si sono susseguiti nei vari Governi, nonostante il processo di stabilizzazione degli immigrati nel nostro territorio e l'esplicita richiesta di parte del popolo italiano, non hanno ritenuto necessario riformare le procedure di acquisizione di cittadinanza, negando una piena partecipazione sociale agli stranieri e ai loro figli.

I contenuti di questa Campagna sono stati poi ripresi anche dalla Campagna *Ero straniero. L'umanità che fa bene*, avviata nel 2017 da un ampio cartello di associazioni, attraverso cui sono state raccolte oltre 90.000 firme per la legge di iniziativa popolare "Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari".

Durante i Governi Renzi/Gentiloni si è tentato di arrivare ad una sintesi/mediazione di tutte le proposte fino ad allora elaborate. Il cosiddetto *ius soli* temperato che introduceva la possibilità per i nati in Italia da genitori stranieri di richiedere la cittadinanza a determinate condizioni: frequentare un ciclo scolastico quinquennale oppure avere un genitore "soggiornante di lungo periodo" con un certo reddito, un certo tipo di alloggio e una conoscenza della lingua italiana accertata. Il nostro parere è che nella discussione in



corso, per evitare il rischio di una riforma monca, inutile e persino dannosa, si riparta almeno dal testo approvato dal solo Senato nel 2017.

Dopo due anni da quell'occasione persa dall'allora maggioranza di governo, in Commissione Affari costituzionali alla Camera è ripartito l'iter delle proposte di legge sulla cittadinanza. Una di queste, al momento la più caldeggiata, è quella dello *ius culturae*, ossia la possibilità di ottenerla dopo aver completato un ciclo di studi di almeno 5 anni.

Per le Acli, che da sempre sono state a favore dello *ius soli*, la precedente proposta composta dal mix *ius soli* temperato e *ius culturae* era già un compromesso che avevano accettato solo per non allungare per chissà quanti altri anni i tempi della riforma. Ma uno *ius culturae* puro sarebbe per l'Associazione un ulteriore arretramento rispetto alla sua posizione iniziale per due motivi: uno formale e uno sostanziale. Dando la cittadinanza solo ai bambini che hanno concluso almeno un ciclo di studi di cinque anni, si fa surrettiziamente passare l'idea che esiste una differenza fra bambini stranieri e bambini autoctoni. Ai primi, per ottenere la cittadinanza, viene esplicitamente chiesto di frequentare la scuola. Ma ai minori italiani che non vanno a scuola, la cittadinanza viene tolta? Inoltre, la nostra Costituzione (art. 34) contiene importanti garanzie e regole in materia di studio e frequenza, a cui non serve aggiungere nulla. Dal punto di vista sostanziale, poi, lo *ius culturae*, per come viene proposto, negherebbe di fatto la cittadinanza ai minori che arrivano in Italia e hanno più di 12 anni.

"Migranti è un aggettivo, le persone sono sostantivi" ha detto il Papa durante l'udienza del 29 settembre 2019 per celebrare la 105esima giornata del Migrante e del Rifugiato. Oggi ci troviamo davanti ad un esercito di minori senza cittadinanza, in virtù dell'*aggettivo* che li accompagna. Chiediamo pertanto alla politica di andare alla sostanza della questione, di considerare il sostantivo persona, provando a superare – visto che si tratta della vita di bambini e bambine – quelle divisioni politiche che, per paura di una fantomatica invasione o per paura di una presa di posizione netta, rischiano di produrre la stessa immobilità dei precedenti 20 anni, un'immobilità che ha finito per punire migliaia di bambini per il solo motivo di essere stranieri.

Le Acli auspicano che in un mondo profondamente cambiato, si abbia il coraggio di convertire lo *ius sanguinis* in *ius soli*, in modo tale che si affermi il principio che chi nasce in Italia, è italiano. Solo così avremmo uno Stato che prova di fatto a garantire a tutti i minori le stesse condizioni di partenza, rimuovendo, come dice la nostra Costituzione, tutti gli eventuali ostacoli.

Roma 26 maggio 2021

Antonio Russo

Vice Presidente nazionale Acli

Le campagne

L'Italia sono anch'io



Le Acli e altre 18 associazioni sono state promotrici della **Campagna L'Italia sono anch'io**, volta a presentare due proposte di legge di iniziativa popolare: una con l'obiettivo di riformare la normativa sulla cittadinanza e l'altra con la finalità di conferire agli stranieri il diritto di voto amministrativo.

[La Campagna](#) è stata lanciata il 22 giugno **2011** e alla data della sua chiusura, il numero delle firme raccolte ha superato le previsioni più rosee: 109.268 per la proposta di legge "[Modifica alla L. 5 febbraio 1992 n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza](#)" e 106.329 per la proposta di legge "[Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità](#)".

La Campagna, partendo dall'articolo 3 della nostra Costituzione (che stabilisce il principio dell'uguaglianza tra le persone, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento) constatava come nei confronti di molte persone di origine straniera questo principio era disatteso in due direzioni: da una parte non erano considerati cittadini italiani i nati in Italia da genitori di origine straniera e i ragazzi e le ragazze che crescevano nel nostro Paese, pur se i loro genitori non avevano la cittadinanza italiana. Dall'altra parte, i lavoratori stranieri che da anni lavoravano regolarmente in Italia, non avevano il diritto di voto alle elezioni comunali e provinciali, benché contribuissero alla fiscalità generale e allo sviluppo del territorio/comunità che avevano scelto come loro luogo di vita. Ecco perché le due proposte di legge di iniziativa popolare, per un verso avevano l'ambizione di assegnare allo *ius soli* un ruolo di primaria importanza, attribuendo la cittadinanza italiana ai nati in Italia che avessero avuto almeno un genitore legalmente soggiornante da almeno un anno e ne avessero fatto richiesta. Per un altro verso, mediante il riconoscimento del diritto di voto amministrativo per chi risiedeva regolarmente da almeno 5 anni nel Paese, si poteva cancellare quell'ingiustizia che negava a milioni di persone la piena partecipazione alla vita della comunità in cui risiedevano.

Ero straniero. L'umanità che fa bene



I governi che si sono nel frattempo succeduti non hanno dato seguito alle proposte di modifica. Ecco perché i contenuti di *L'Italia sono anch'io* sono stati poi ripresi anche dalla **Campagna Ero straniero. L'umanità che fa bene**, avviata nel **2017** da un ampio cartello di associazioni, attraverso cui sono state raccolte ulteriori 90.000 firme per la legge di iniziativa popolare "[Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari](#)".



(attualmente [A. C. 13](#), vedi oltre) che si componeva di 8 articoli, fra cui l'abolizione del reato di clandestinità e l'effettiva partecipazione alla vita democratica col voto amministrativo.

Ero straniero è promossa da: Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani", ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, Oxfam Italia, ActionAid Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche in Italia, CILD, ACLI, Legambiente Onlus, ASCS – Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, AOI, con il sostegno di numerosi sindaci e decine di organizzazioni.

[Il sito](#)

Campagna #IOACCOLGO



Nata nel giugno 2019 per contrastare le politiche fortemente restrittive adottate dal Governo e dal Parlamento italiano nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti mettono a rischio i principi affermati dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, la campagna non poteva eludere il riferimento alla "questione" cittadinanza, che infatti compare nel manifesto-appello tra le richieste avanzate dal cartello delle Associazioni promotrici:

«sia riconosciuta la cittadinanza italiana ai bambini che nascono e crescono in Italia, affinché possano partecipare pienamente alla vita politica, economica e sociale e sentirsi appartenenti a pieno titolo a questo Paese».

La campagna "Io accolgo" nasce, su iniziativa di un ampio fronte di organizzazioni della società civile, enti e sindacati, per dare una risposta forte e unitaria alle politiche sempre più restrittive adottate dal Governo e dal Parlamento italiani nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti (la "chiusura dei porti", il "decreto Sicurezza" ecc.), che violano i principi affermati dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali e producono conseguenze negative sull'intera società italiana. Al 20 maggio 2021, il cartello conta 581 tra enti e associazioni e oltre 17.000 adesioni individuali.

[#IoAccolgo: una campagna per dare voce al mondo della solidarietà](#)

[Il sito della campagna](#)

[Il manifesto](#)



Gli (ultimi) appelli

#IOACCOLGO

[Lettera](#) indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi e alle ministre Luciana Lamorgese, Marta Cartabia ed Elena Bonetti

31 marzo 2021 | Richiesta di intervento su grave violazione dei diritti umani (legge n. 94 del 2009)

La legge n. 94 del 2009, meglio conosciuta come "pacchetto sicurezza", all'articolo 1, comma 22, lettera g, ha modificato l'articolo 6 del Testo Unico sull'Immigrazione (legge n. 286 del 1998), togliendo gli atti di stato civile dalle pratiche per cui non è necessario presentare il permesso di soggiorno.

La legge impedisce così di fatto la registrazione alla nascita dei bambini e delle bambine figli/e di persone straniere presenti in Italia in modo irregolare: prevede infatti che i genitori presentino il permesso di soggiorno nel momento in cui entrano negli uffici dell'anagrafe.

Contemporaneamente all'entrata in vigore della legge, il 7 agosto 2009 fu diffusa dal Ministero dell'Interno la circolare interpretativa n.19, la quale afferma che, nello svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione, «non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

Nonostante la circolare interpretativa, le disposizioni della legge 94/2009 permangono e potrebbero indurre i genitori non in regola con i documenti di soggiorno a non provvedere alla registrazione della nascita dei figli nati in Italia, per paura di essere identificati ed esposti al rischio di espulsione o ad altre forme di penalizzazione...

La nostra richiesta di modifica è stata oggetto, negli anni scorsi, di alcune interrogazioni parlamentari e di tre disegni di legge, nessuno andato a buon fine.

La Campagna chiede quindi che il governo adotti al più presto un decreto legge, da convertire in Parlamento, che ponga rimedio alla violazione dei diritti fondamentali delle persone introdotta dalla legge 94.

Ero Straniero

Lettera aperta a Governo e Parlamento su stallo regolarizzazioni

[Nota alla stampa del 21 aprile 2021](#)

"La regolarizzazione straordinaria del 2020 è in una **situazione di stallo, con pesanti conseguenze in termini di sicurezza sociale e sanitaria e di legalità per il nostro Paese**". Così si legge nella **lettera aperta – in allegato – inviata ieri 20 aprile** da decine di organizzazioni ai ministri dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche agricole, al presidente della Camera e al presidente della Commissione affari costituzionali della stessa Camera, per chiedere: al governo di intervenire e portare a termine quanto prima l'iter delle oltre 200.000 domande presentate; al parlamento, di riprendere l'esame della [proposta di legge popolare](#) di riforma della normativa sull'immigrazione, fermo da più di un anno...



LE PROPOSTE DI MODIFICA

La proposta di legge [C. 105](#), Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, prima firmataria l'on. Boldrini, viene presentata alla Camera all'avvio della XVIII legislatura, il 23 marzo 2018, e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente l'11 luglio 2018. L'esame prende avvio nella [seduta del 24 ottobre 2018](#). In quella occasione, il relatore Roberto Speranza ricorda «come la materia sia stata affrontata già nella scorsa legislatura, con l'approvazione, da parte della Camera, il 13 ottobre 2015, di un testo, trasmesso al Senato ma non approvato da quest'ultimo, scaturito da 25 proposte di legge, fra cui una proposta di iniziativa popolare ([C. 9](#)) promossa da diverse realtà dell'associazionismo laico e cattolico, presentata alla Camera nella XVI legislatura e mantenuta anche nella XVII legislatura ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento. Ritiene quindi che la proposta di legge, la quale riprende il contenuto della predetta proposta di legge di iniziativa popolare, offra al Parlamento la possibilità di approvare un intervento legislativo utile per il Paese».

Seguiranno altre due sole sedute: quella del [31 ottobre 2018](#), nella quale viene deciso di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, e quella – un anno dopo – del [3 ottobre 2019](#). L'ultima – come già anticipato – ma anche, per certi versi la prima, in cui si svolgerà un dibattito in Commissione, dal momento che successivamente, dal 12 dicembre 2019 al 4 marzo 2020, la Commissione sarà impegnata nell'attività conoscitiva (l'ultima audizione informale vedrà l'intervento delle ACLI e della Fondazione Migrantes).

Nella seduta del 3 ottobre 2019 viene decisa – tra le polemiche – la discussione congiunta con la proposta di legge [C. 717](#), prima firmataria l'on. Polverini e – una volta assegnata alla Commissione (l'assegnazione avverrà il giorno dopo, il 4 ottobre 2019) – l'ultima proposta presentata: [C. 920](#), primo firmatario l'on. Orfini.

Di seguito, partendo proprio dall'ultima seduta, riportiamo i riferimenti e i contenuti delle tre proposte di legge e dell'[Atto Camera 13](#) ovvero della **PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari"**, presentata dalla campagna «Ero straniero – L'umanità che fa bene» il 27 ottobre 2017 (mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento) e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 26 giugno 2018.



CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione della I Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Giovedì 3 ottobre 2019

Ore 13.30 SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Seguito esame C. [105](#) Boldrini - Rel. Brescia)

[Resoconto seduta](#)

Giovedì 3 ottobre 2019

— 16 —

Commissione I

Comunica innanzitutto di aver assunto le funzioni di relatore, in sostituzione del collega Speranza, che è entrato a far parte del Governo.

Ricorda inoltre che l'esame della proposta di legge, iniziato il 24 ottobre 2018 con la relazione illustrativa dell'allora relatore Speranza, era proseguito nella seduta del 31 ottobre 2018 e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi aveva deliberato di procedere a un ciclo di audizioni informali, successivamente autorizzate dal Presidente della Camera. In particolare si era convenuto di ascoltare rappresentanti dell'ANCI, di UNICEF Italia, delle ACLI, dell'ARCI, di organizzazioni sindacali, del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, di *Save the Children*, di altre organizzazioni e associazioni operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti e ai rifugiati, nonché esperti e studiosi della materia.

In considerazione del tempo intercorso, chiede ai gruppi se intendano segnalare ulteriori soggetti da audire.

Informa, quindi, che su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge già in esame, è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 717 Polverini e che è stata altresì annunciata la proposta di legge C. 920 Orfini, tuttavia non ancora assegnata alla Commissione. Pertanto la proposta di legge C. 717 potrà essere abbinata alla proposta di legge C. 105, mentre la proposta di legge C. 920 potrà essere abbinata non appena assegnata alla Commissione.

conseguente ripresa dei lavori sul tema, abbia suscitato nell'opinione pubblica un dibattito sociale, ancor prima che politico, molto forte, un dibattito fatto anche di storie di speranza, come quelle che riferisce di aver appreso da diverse lettere che gli sono pervenute in questi giorni.

Da queste lettere scritte da giovani che vivono in Italia e chiedono di diventare italiani emergono un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e una domanda di concretezza e di giustizia che chiama in causa la Commissione e questo Parlamento.

Si augura che a queste legittime istanze si saprà dare con convinzione risposte di buonsenso.

Federico FORNARO (LEU), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta le affermazioni del deputato Prisco, ricordando come la proposta di legge C. 105 Boldrini, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo, sia stata presentata all'inizio della legislatura, insieme con altre proposte di legge, riprendendo il contenuto di analoghe proposte della XVII legislatura, e come dunque non sia in alcun modo riconducibile agli accordi di Governo e al mutamento del quadro politico recentemente intervenuti.

Precisa inoltre di aver appreso dalla stampa della decisione del Presidente Brescia di assumere il ruolo di relatore riprendendo l'esame del provvedimento e come dunque alla base di tale decisione non vi sia alcuno scambio politico.

Ritiene quindi necessario, proprio in

XVIII Legislatura

[Atto Camera: 105](#)

Proposta di legge: BOLDRINI ed altri: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"

Presentazione: Presentata il 23 marzo 2018

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente l'11 luglio 2018

Esame in Commissione iniziato il 24 ottobre 2018

Relatore: Giuseppe Brescia (PD), in sostituzione Speranza

[Testo](#)

La presente proposta di legge intende riportare al centro del dibattito politico e istituzionale il tema dei requisiti e delle modalità di acquisizione della cittadinanza quale elemento di primaria importanza nello Stato democratico...

Nella XVII legislatura la Camera aveva approvato il 13 ottobre 2015 il testo unificato di 25 proposte di legge che prevedeva nuove ipotesi di acquisizione della cittadinanza essenzialmente da parte di minori. Il provvedimento non è stato tuttavia esaminato, per il sopraggiunto scioglimento delle Camere, dall'Assemblea del Senato.

La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura, il 6 marzo 2012, e mantenuta all'ordine del giorno nella XVII legislatura ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento (atto Camera n. 9). Il contenuto di tale proposta di legge era stato peraltro in ampia misura ripreso dalla proposta di legge di Vendola ed altri (atto Camera n. 250), anch'essa presentata nella passata legislatura.

Queste proposte di legge hanno il merito di prospettare un intervento organico di riforma delle modalità di acquisizione della cittadinanza, non limitato alle ipotesi di *ius soli* temperato e di *ius culturae* previste dal testo unificato approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015...

All'articolo 1 sono previste le modifiche che riguardano coloro che nascono nel territorio italiano. Il principio dello *ius soli* è collegato al requisito di legalità del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza, in quanto implicazioni di carattere burocratico derivanti dalla normativa anagrafica si rivelano nella pratica un ostacolo spesso insormontabile, mentre nulla assicurano in tema di maggiore o minore integrazione.

Si stabilisce, inoltre, che a chi nasce in Italia da un genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo *ius soli* senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio. Inoltre, con tale disposizione si potrebbero finalmente risolvere casi di intollerabile emarginazione subita da molti soggetti (ad esempio di etnia rom), di seconda o addirittura terza generazione, da sempre presenti sul territorio e privi di qualsiasi titolo di soggiorno.

L'articolo 2 riguarda la posizione dei minori e, come esplicitato nei principi introduttivi, prevede ampie modalità di acquisizione della cittadinanza, in base alla convinzione che questa categoria di soggetti debba

essere fortemente tutelata, trovandosi in una condizione assai delicata e rivestendo un ruolo decisivo nell'assetto della società civile. In particolare, è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.

L'articolo 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla [legge n. 94 del 2009](#), ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposizione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadinanza.

L'articolo 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il percorso per il suo ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con specifica delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così a un principio di territorialità e impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini. Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda delle diverse situazioni giuridiche, con particolari previsioni per coloro che risiedono da almeno cinque anni e godono del reddito richiesto dalla normativa in vigore per il permesso di soggiorno CE; per il cittadino dell'Unione europea (tre anni di residenza) e per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'asilo e della protezione sussidiaria, oltre che per coloro che hanno lo *status* di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.

L'articolo 5 attribuisce allo Stato il compito di garantire l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane per gli stranieri richiedenti la cittadinanza. In tale quadro, al Governo spetta il riconoscimento, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, delle iniziative e delle attività volte a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.

Per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi preclusivi previsti dall'**articolo 6** con una formulazione semplificata rispetto alla normativa attuale e con particolare riferimento all'entità della condanna riportata in concreto e non in relazione a un'astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito un ostacolo applicativo in relazione a fatti di lieve disvalore sociale.

L'articolo 7 - non previsto dagli atti Camera nn. 9 e 250 della passata legislatura - recupera una previsione aggiunta nel testo unificato approvato dalla Camera nella medesima XVII legislatura. Tale disposizione modifica la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana eliminando il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, così che sia richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale.

L'articolo 8 prevede, in coerenza con le modifiche previste dalla proposta di legge, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione delle disposizioni attuative della legge sulla cittadinanza.



L'articolo 9 riguarda il riordino e l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, prevedendo in particolare la disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza. A tale proposito si rileva che, a fronte della lunghezza dei tempi attuali, intollerabili in un sistema equo, viene esplicitamente indicato il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi; in caso di superamento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accolta.

L'articolo 10 prevede, infine, una disposizione transitoria applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore della legge hanno già maturato i requisiti introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2: essi acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8.

CAMERA | Servizio Studi

Documentazione per l'esame dei progetti di legge

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

[Dossier n° 52 - Schede di lettura 23 ottobre 2018](#)

[Atto Camera 717](#)

Proposta di legge: POLVERINI: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza"

Presentata l'11 giugno 2018

Assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 26 novembre 2018

Esame in Commissione iniziato il 12 dicembre 2019

[Testo](#)

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha più volte affrontato il tema della riforma della legge sulla cittadinanza fino a giungere all'approvazione di un testo alla Camera dei deputati che si è arenato in via definitiva nelle aule del Senato per cause esclusivamente politiche.

La presente proposta di legge prefigura l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati nel territorio della Repubblica come un vero e proprio diritto in attesa di espansione, attuabile pienamente nel momento in cui si verificano condizioni che rendono certa la sussistenza di un'effettiva integrazione sociale e culturale nella comunità nazionale. Ciò consente di realizzare un assetto quanto più possibile vicino al diritto di cittadinanza per nascita, senza tuttavia incorrere negli inconvenienti gravi e molteplici che deriverebbero dall'attribuire automaticamente a un minore una cittadinanza diversa da quella dei genitori in un'età in cui egli non possiede ancora consapevolezza, autonomia e capacità di autodeterminarsi...

Sia nella XVI legislatura, sia nella XVII i progetti di legge d'iniziativa parlamentare in materia di cittadinanza sono stati circa quaranta. Se nella XVI legislatura, però, sono realmente mancati il dialogo e la volontà di trovare un punto d'incontro tra le diverse impostazioni politiche e ideologiche, nella scorsa legislatura certe spigolature, spesso più elettorali che sostanziali, sembravano poter essere smussate al fine di raggiungere un risultato concreto.



Dobbiamo considerare che riforme così importanti, come quella sulla cittadinanza, riguardano le regole di convivenza civile della società presente e futura ed è quindi auspicabile che siano approvate dalla più ampia maggioranza possibile...

Il traguardo da raggiungere, ispirandosi in parte all'esperienza di alcuni Paesi europei, deve essere l'introduzione di una forma di *ius soli* legata non più esclusivamente alla residenza continuativa per un arco temporale, requisito previsto anche dalla normativa vigente, bensì al compimento di un percorso scolastico limitato almeno alla scuola primaria.

Una sorta, dunque, di *ius culturae* – come qualcuno sostiene e auspica da tempo – da confermare, nel caso in cui la persona nata in Italia abbia successivamente risieduto all'estero e intenda acquisire la cittadinanza del nostro Paese, attraverso un apposito esame che attesti la conoscenza della cultura e della lingua italiana, *condicio sine qua non* per una reale futura integrazione...

La presente proposta di legge prevede quindi l'introduzione di un nuovo articolo 3-*bis* della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), volto a disciplinare organicamente la materia della cittadinanza degli stranieri nati in Italia.

Si dispone a questo riguardo che il minore straniero nato nel territorio italiano possa divenire cittadino qualora vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento del corso della scuola primaria secondo la disciplina vigente. L'acquisto della cittadinanza si configura pertanto come un diritto sottoposto a una condizione sospensiva, consistente nel compimento di un corso di istruzione che certifica l'avvenuta acquisizione delle conoscenze culturali e della formazione civica necessarie per una piena integrazione del giovane nella società italiana.

In questo caso, l'acquisto della cittadinanza avverrebbe con la resa di una dichiarazione alla quale dovrebbe essere allegata – secondo i principi generali della [legge n. 91 del 1992](#) – la documentazione che certifica la nascita e la residenza in Italia nonché il compimento del prescritto percorso scolastico. È escluso il pagamento del contributo previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2.

Nel caso – presumibilmente più frequente – di soggetto minorenni, la dichiarazione sarà resa da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo l'ordinamento dello Stato di origine. Poiché tuttavia non è previsto un termine di decadenza, qualora i genitori omettano di provvedervi, la dichiarazione potrà essere resa dall'interessato stesso al raggiungimento della maggiore età o successivamente.

Il soggetto divenuto cittadino a seguito di dichiarazione presentata dai genitori, se possieda altra cittadinanza o la riacquisti, può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Viene altresì mantenuta – con una nuova collocazione sistematica nel medesimo articolo 3-*bis* – la disposizione attualmente contenuta nel [comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge n. 91 del 1992](#), che consente allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di divenire cittadino presentando dichiarazione a questo fine entro un anno dalla suddetta data. Ciò evita che l'introduzione del requisito di compimento del corso scolastico di istruzione primaria possa determinare un trattamento peggiore rispetto alla disciplina ora vigente,



precludendo l'acquisto della cittadinanza nel caso in cui – per qualsiasi ragione – lo straniero non abbia completato il prescritto corso di studi.

È introdotta, infine, una terza possibilità di acquisto della cittadinanza in favore dello straniero nato in Italia, qualora non possieda i requisiti della residenza ininterrotta e del compimento del corso scolastico primario. In tal caso egli potrà divenire cittadino previo superamento di un esame che ne accerti la conoscenza della cultura e della lingua italiana nonché dei principi e delle norme fondamentali dell'ordinamento italiano. Il requisito della residenza è limitato, in quest'ipotesi, ai tre anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di ammissione all'esame. L'esame culturale previsto, unitamente al requisito di un periodo minimo di residenza, è volto ad assicurare che sussistano le condizioni di un'effettiva integrazione del richiedente la cittadinanza nella comunità nazionale. Per la stessa ragione, tale modalità di acquisto della cittadinanza è preclusa nei casi di condanna per gravi reati o qualora sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nei limiti e alle condizioni stabiliti dai vigenti articoli 6 e 8 della [legge n. 91 del 1992](#).

[Atto Camera: 920](#)

Proposta di legge: ORFINI: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza"

Presentata il 12 luglio 2018

Assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 4 ottobre 2019

Esame in Commissione iniziato il 12 dicembre 2019

[Testo](#)

La XVII legislatura si è chiusa con un vulnus normativo e anche etico: la mancata approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza per le bambine e per i bambini nati e cresciuti in Italia. Una riforma attesa da oltre vent'anni, il cui testo è stato approvato alla Camera dei deputati nell'ottobre del 2015 senza riuscire poi a completare il proprio iter parlamentare al Senato...

Una norma di civiltà destinata a dare una risposta normativa a giovani che sono già italiani di fatto ma che per la legge italiana risultano stranieri, come spesso stranieri sono considerati anche nei Paesi di origine dei loro genitori: oltre 800.000 giovani nati o cresciuti nel nostro Paese, che frequentano le scuole italiane, che studiano e giocano con i nostri figli, che parlano i dialetti della nostra Italia, che vivono questo come il loro Paese, che sono cittadini italiani nella sostanza della propria vita, anche se la legge non li riconosce tali.

Tante sono state le iniziative che hanno animato la discussione della riforma nel Paese, a partire dalla campagna nazionale «L'Italia sono anch'io», che ha consentito la raccolta di oltre 200.000 firme e una proposta di iniziativa popolare in parte recepita nel testo proposto alla discussione parlamentare. Così come un contributo fondamentale è stato dato dai ragazzi stessi, dai loro genitori, dal Terzo settore, dal mondo della scuola e da tanti cittadini che hanno compreso l'importanza di una norma necessaria e di buon senso...

La nostra Costituzione, all'articolo 3, afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

L'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, afferma che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari»...

La presente proposta di legge riprende il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 (atto Senato n. 2092, XVII legislatura).

All'**articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**, si prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, di cui almeno uno vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

All'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, il testo proposto prevede, per il minore straniero che sia nato in Italia o vi sia arrivato prima del compimento del dodicesimo anno di età, l'introduzione della possibilità di acquisire la cittadinanza a seguito di un regolare percorso formativo di almeno cinque anni svolto, ai sensi della normativa vigente, nel territorio nazionale, consistente in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, oppure, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (*ius culturae*). La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Sia nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che in quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, oppure fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

All'articolo 1, **comma 1, lettera e)**, la proposta di legge configura un'ulteriore fattispecie di concessione della cittadinanza (naturalizzazione), per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima



del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato nel medesimo territorio regolarmente un ciclo scolastico, ai sensi della normativa vigente, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

L'articolo 1, **comma 1, lettera f)**, prevede anche, per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori, l'esonero dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

L'articolo 1, **comma 1, lettera h)**, contiene alcune disposizioni interpretative.

L'articolo 3 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

L'articolo 4 dispone una disciplina transitoria per quanti abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto venti anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), concedendo loro la possibilità di fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno cinque anni. Si prevede naturalmente che l'acquisizione della cittadinanza sia esclusa nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, ovvero di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. L'applicazione della norma è garantita a coloro che, di età inferiore ai venti anni, abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure soli* o *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge.

[Atto Camera 13](#)

Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari"
[campagna «Ero straniero – L'umanità che fa bene»]

Presentata il 27 ottobre 2017 (mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento)

Assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 26 giugno 2018

In corso di esame in Commissione (iniziato l'11 aprile 2019)

[Testo](#)

CAMERA | Servizio Studi

Promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa degli stranieri non comunitari

A.C. 13

[Dossier n° 132 - Schede di lettura](#) 10 aprile 2019

La proposta di legge A.C. 13, di iniziativa popolare, è stata presentata alla Camera nella XVII legislatura (il 27 ottobre 2017); successivamente è stata mantenuta all'ordine del giorno nella XVIII legislatura ed



assegnata alla competente Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento della Camera.

Attività conoscitiva

18 giugno 2019. Audizione informale di **Ferruccio Pastore, Direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull'immigrazione (FIERI)**

26 giugno 2019. Audizione informale delle **associazioni promotrici della campagna «Ero straniero - L'umanità che fa bene»** ([memoria depositata](#))

12 dicembre 2019. Audizione informale di rappresentanti di: **Italiani senza cittadinanza, Rete G2 - Seconde Generazioni, CoNNGI - Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, Save the children**



XVI legislatura e XVII legislatura

[Atto Camera: 9](#)

Proposta di legge: **PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"**

Presentazione: Presentata il 6 marzo 2012

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 7 maggio 2013

CAMERA | Servizio Studi

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Norme sulla cittadinanza A.C. 9 e abb.

Schede di lettura

[Dossier n. 37 | Seconda edizione | 28 maggio 2014](#)

CAMERA | Servizio Studi

Norme sulla cittadinanza A.C. 9 e abb.-A

[Dossier n° 37/2 | Elementi per l'esame in Assemblea | 25 settembre 2015](#)

Iter

PRIMA LETTURA CAMERA

Proposta di legge C. 9 Presentata il 6 marzo 2012 - mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento T.U. con [C. 200](#), [C. 250](#), [C. 273](#), [C. 274](#), [C. 349](#), [C. 369](#), [C. 404](#), [C. 463](#), [C. 494](#), [C. 525](#), [C. 604](#), [C. 606](#), [C. 647](#), [C. 707](#), [C. 794](#), [C. 836](#), [C. 886](#), [C. 945](#), [C. 1204](#), [C. 1269](#), [C. 1443](#), [C. 2376](#), [C. 2495](#), [C. 2794](#), [C. 3264](#)

[Iter in Commissione](#)

Esame in Commissione (iniziato il 27 giugno 2013 e concluso il 6 ottobre 2015)

[Iter in Assemblea](#)

Discussione in Assemblea (iniziata il 28 settembre 2015 e conclusa il 13 ottobre 2015. Approvato in un testo unificato)

PRIMA LETTURA SENATO

Disegno di legge ([S. 2092](#)) Trasmesso dalla Camera il 13 ottobre 2015

La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'indagine conoscitiva in sede istruttoria.

La proposta di riforma è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere (A.S. 2092).

[Atto Senato n. 2092](#)

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**[DISEGNO DI LEGGE n. 2092](#) (testo .pdf)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare (v. Stampato Camera n. 9) e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Iter

23 dicembre 2017: all'esame dell'assemblea

Successione delle letture parlamentari

[C.9](#) T. U. con [C.200](#), [C.250](#), [C.273](#), [C.274](#), [C.349](#), [C.369](#), [C.404](#), [C.463](#), [C.494](#), [C.525](#), [C.604](#), [C.606](#), [C.647](#), [C.707](#), [C.794](#), [C.836](#), [C.886](#), [C.945](#), [C.1204](#), [C.1269](#), [C.1443](#), [C.2376](#), [C.2495](#), [C.2794](#), [C.3264](#) 13 ottobre 2015
approvato in testo unificato

S.2092 all'esame dell'assemblea 23 dicembre 2017

SENATO | Servizio Studi

CITTADINANZA

Note sull'A.S. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati

[Dossier n. 239 | ottobre 2015](#)

Indagine conoscitiva

[Indagine conoscitiva](#) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Audizione di **Mario Savino**, professore associato di diritto amministrativo, **Giovanni Guzzetta**, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, **Vincenzo Lippolis**, professore di diritto costituzionale italiano e comparato, **Francesco Saverio Marini**, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, **Mario Morcone**, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - del ministero dell'interno, **Alessandra Ponari**, coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, **Igiaba Scego**, esperta di dialogo tra le culture, dimensione della transculturalità e della migrazione e **Carlo Panella**, giornalista. 15 luglio 2015

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore: **Giacomo Guerrera**, UNICEF Italia, **Giorgio Pighi**, Associazione nazionale comuni d'Italia, **Lorenzo Trucco**, Associazione studi giuridici sull'immigrazione, **Ennio Codini**, Iniziative e studi sulla multietnicità, **Paolo Morozzo Della Rocca** e **Daniela Pompei**, Comunità di Sant'Egidio, **Grazia Naletto**, Italia sono anch'io, **Neva Besker**, RETE G2 14 luglio 2015
seconde generazioni, **Samira Chabib**, SAADIA (Associazione di donne italiane e marocchine), **Raffaela Milano** e **Lucia Ghebregiorges**, SAVE THE CHILDREN, **Franca Di Lecce**, Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, **Chiara Curto**, UNICEF Italia.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi citati nei diversi capitoli che compongono il presente dossier e non tutti i provvedimenti emessi in materia.

In particolare, i cosiddetti "decreti sicurezza" hanno dato luogo a tutta una serie di successive disposizioni operative oltre che ad una consistente produzione giurisprudenziale riguardante le norme in materia di immigrazione nel loro complesso, non solo per quanto relativo alla cittadinanza. Non abbiamo ritenuto utile riportare questi riferimenti nel presente dossier (pur fornendo il riferimento ad alcune fonti utili per l'approfondimento attraverso la segnalazione di documenti e schede tecniche dei diversi provvedimenti normativi), richiamando solo la successione – fino alla loro parziale abrogazione – per rappresentare la linea di sviluppo della normativa in materia.

Ancora, non sono qui riportati i riferimenti giurisprudenziali², molti dei quali hanno rappresentato punti di avanzamento importanti rispetto alle disposizioni normative o alla loro assenza e incongruenza con il dettato costituzionale.

[LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91](#)

Nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.38 del 15-2-1992). Entrata in vigore della legge: 16-8-1992

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572](#)

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

[DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286](#)

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139). Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998

[DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113](#) (cd. Decreto sicurezza)

² Per una prima ricognizione, si può fare riferimento a "[Giurisprudenza sulla cittadinanza](#)", sul sito Integrazionemigranti.gov.it

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018). Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 1 dicembre 2018, n. 132** (in G.U. 03/12/2018, n. 281).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113](#) GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

CIR. [Decreto sicurezza: approfondimento](#) | [Decreto sicurezza: scheda tecnica](#)

ASGI. Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal decreto legge n. 113/18

[Scheda per operatori](#) (aggiornata al 31.10.18)

Avv. Salvatore Fachile (Studio Legale Antartide)

[Scheda sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis](#)

L'art. 1 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 sancisce al comma 1, lett. a), che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Si tratta dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* cioè per discendenza da un cittadino italiano mediante l'accertamento di uno *status civitatis* preesistente e non in virtù di una concessione o dichiarazione costitutiva del diritto come nelle altre ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana. Proprio per tale ragione il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è soggetta ad alcuna condizione ulteriore o discrezionalità amministrativa né è suscettibile di revoca sulla base delle nuove norme introdotte con la legge n. 132/2018.

Ridisegnare il confine tra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza

[di Elisa Cavasino | Diritto, Immigrazione e Cittadinanza | Fascicolo n. 1/2019](#)

Esiste un limite costituzionale alla privazione della cittadinanza? Il decreto legge n. 113/2018 ha recentemente introdotto un nuovo articolo 10-bis nella legge n. 91/1992 che disciplina la revoca della cittadinanza. Si tratta di una "sanzione" che può essere inflitta dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno entro tre anni dalla condanna definitiva per gravi fatti di reato ed è applicabile soltanto ad alcune categorie di cittadini (non si può revocare la cittadinanza ai cittadini *iure sanguinis*, per beneficio di legge o per adozione). La revoca della cittadinanza è una assoluta novità nella legislazione italiana a far data dalle leggi fasciste del 1926 e sembra porsi in diretto conflitto con l'articolo 22 della Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici; con il principio costituzionale di ragionevolezza; con il diritto costituzionale di difesa e con altri diritti di rango costituzionale che possono essere aggrediti come effetto dell'atto di denazionalizzazione. Una breve

analisi di analoghe forme di privazione della cittadinanza (la francese *déchéance de nationalité*), delle norme e della giurisprudenza UE sulla cittadinanza europea (il caso Rottmann) e di altre rilevanti norme internazionali in materia di contrasto dell'apolidia e di protezione di diritti fondamentali (come il diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8 CEDU), mostra, infine, che l'art. 10-bis l. n. 91/1992 si pone in diretto contrasto con il «diritto ad avere diritti».

Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC)

I figli dell'immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni” dell'immigrazione a “nuove generazioni” della cittadinanza

[di Francesco Paterniti | Rivista AIC N°: 3/2019 | 3 luglio 2019](#)

Sommario: 1. Premessa –2. Processi migratori e seconde generazioni dell'immigrazione –3. Le coordinate costituzionali del perimetro soggettivo dell'ordinamento –4. Le seconde generazioni dell'immigrazione oltre il muro della classica cittadinanza? –5. La (residua) utilità della cittadinanza quale strumento di identificazione dei cittadini e di diversificazione dai non cittadini –6. Le (reali) differenze tra cittadini e stranieri e le coordinate della tutela riconosciuta ai figli (non cittadini) degli immigrati –7. La valenza dell'attuale impostazione normativa sul percorso utile all'acquisizione della cittadinanza a testimonianza del processo di formazione delle seconde generazioni dei cittadini.

Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC)

Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel ‘dibattuto’ Decreto sicurezza ‘Salvini’

[di Antonio Mitrotti | Osservatorio Costituzionale | Fasc. 1-2/2019 | 12 aprile 2019](#)

Il recente Decreto sicurezza Salvini è stato fonte di vivaci discussioni e nutriti dibattiti, il che, del resto, sia sul piano squisitamente politico che, non di meno, sotto il profilo del diritto. Il presente contributo analizza i potenziali aspetti di criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale del Decreto Legge 2018 n. 113, con un focus particolare sulla misura di revoca della cittadinanza acquisita per concessione ed una sua peculiare lettura di ‘valorizzazione’ nell'importante prospettiva della sicurezza della Repubblica.

[DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53](#) (cd. *Decreto sicurezza bis*)

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019). Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019



Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53](#)

con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica». (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)

CIR. [Decreto Sicurezza bis: scheda tecnica](#)



ASGI. Il D.L. n. 53/2019, convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2019. [Analisi critica del c.d. "Decreto sicurezza bis"](#) relativamente alle disposizioni inerenti il diritto dell'immigrazione | 13 settembre 2019

[LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante **disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare**, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (GU Serie Generale n.314 del 19-12-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2020

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130](#) (GU Serie Generale n.314 del 19-12-2020)

APPENDICE 1.

I NUOVI ITALIANI: LE CARATTERISTICHE, I NUMERI

Riportiamo di seguito alcuni dati tratti dalla più recenti rilevazioni, con particolare riferimento ai cittadini stranieri nati in Italia, ma anche all'evoluzione demografica del Paese e ai comportamenti riproduttivi della popolazione residente...

ISTAT. Gian Carlo Blangiardo interviene agli Stati Generali della Natalità

[14 maggio 2021 | Slide](#)

Nati in Italia	Media annua		Le tappe della natalità in Italia dal secondo dopoguerra al giorno d'oggi
	(in migliaia)	(x1000 ab.)	
1946-1950	986	21,2	Il recupero post bellico
1951-1955	870	18,1	Ritorno alla normalità
1956-1960	897	18,1	Verso miracolo economico e baby-boom
1961-1965	980	19,1	Si entra nel pieno del baby-boom
1966-1970	955	18,0	La spinta si è esaurita
1971-1975	884	16,1	Affiorano i segnali di un nuovo corso
1976-1980	725	12,9	Un crollo di straordinaria portata
1981-1985	613	10,8	La caduta continua intensamente
1986-1990	570	10,1	Discesa in frenata ma ancora forte
1991-1995	549	9,7	Il calo è persistente seppur rallentato
1996-2000	538	9,5	Affiorano prospettive di assestamento
2001-2005	547	9,5	Modesti segnali di inversione di tendenza
2006-2010	566	9,6	Arriva una debole ripresa "da immigrazione"
2011-2015	517	8,6	Si riaffaccia una fase fortemente critica
2016-2020	439	7,3	Torna a manifestarsi un nuovo pesante crollo

Anno 2020 → 404 mila nati

Anno 2021 stima → da 384 a 393 mila



MLPS. Le comunità migranti in Italia: rapporti 2020

[Comunicato del 30 aprile 2021](#)

I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2020 sono 3.615.826, provenienti principalmente da **Marocco, Albania, Cina e Ucraina**, che coprono quasi il 40% delle presenze. Si registra un equilibrio di genere quasi perfetto (**uomini 51%, donne 49%**), con significative differenze tra le comunità.

La popolazione extra UE in Italia è decisamente più giovane di quella italiana: **i minori sono circa 795mila, pari al 22% dei regolarmente soggiornanti**, a fronte del 15,6% della popolazione di cittadinanza italiana. I minori risultano più numerosi nelle comunità egiziana (33,8%), marocchina (28,4%) e tunisina (28,4%).

Per la prima volta, dopo anni di sostanziale stabilità delle presenze, si registra un **sensibile calo del numero di regolarmente soggiornanti rispetto all'anno precedente: -2,7%; ovvero -101.580 unità**. La riduzione riguarda tutte le principali comunità straniere ad eccezione della indiana e della bangladesa.

In riferimento alle **motivazioni di rilascio dei titoli di soggiorno**, continua ad aumentare la quota relativa ai **ricongiungimenti familiari che nel 2019 coprono il 56,9% degli ingressi** (a fronte del 51% circa del 2018). Si riduce sensibilmente la quota relativa a **richiesta o detenzione di una forma di protezione**, che nel 2018 ha motivato il 26,8% degli ingressi, mentre nel 2019 rappresenta il 15,6% dei nuovi titoli. In leggero aumento la percentuale relativa ai **motivi di studio** (11,5% rispetto al 9,1% del 2018) e a **motivi di lavoro** (6,4% contro il 6% del 2018).

Sono **113.979 i cittadini di origine non comunitaria diventati italiani** nel corso del 2019, (il 10,1% in più rispetto all'anno precedente), principalmente albanesi e marocchini.

Il processo di graduale stabilizzazione coinvolge tutta la popolazione non comunitaria ed è perfettamente rispecchiato dal **trend crescente della quota di titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo** sul totale dei regolarmente soggiornanti, che nel 2020 ha raggiunto il **63,1%** (era il 62,3% nel 2019). Le comunità che fanno rilevare una maggiore quota di lungosoggiornanti sono la moldava, l'ecuadoriana, l'ucraina, la tunisina, la marocchina e l'albanese.

Il 7,5% della forza lavoro è di cittadinanza non comunitaria. Nel 2019 Il **tasso di occupazione** della popolazione extra UE è pari al **60,1%** (a fronte del 58,8% rilevato sulla popolazione italiana). Relativamente **alla partecipazione al mondo del lavoro della componente femminile** della popolazione si registrano differenze macroscopiche tra le comunità: il **tasso di occupazione femminile, pari al 46,5%** sul totale dei non comunitari, risulta **più elevato nelle comunità filippina** (80,4%), **cinese** (69,8%), **peruviana** (66,3%), **ucraina** (66,5%), e **moldava** (63,2%), mentre risulta minimo nelle comunità pakistana (7,3%), egiziana (7,5%) e bangladesa (10,7%).



Rilevante il protagonismo della popolazione non comunitaria in ambito imprenditoriale: sono infatti **486.145 le imprese guidate da cittadini extra UE, pari all'8% delle imprese del Paese**. Le comunità più rappresentate sono la marocchina (16,7%), la cinese (13,9%), l'albanese (8,7%) e la bangladese (8%). Colpisce la quota di imprenditrici tra i titolari con nazionalità ucraina (54,5%), filippina (49,3%), cinese (46,7%) e nigeriana (39,6%). L'ammontare complessivo delle **rimesse** dirette verso Paesi non comunitari dal nostro Paese nel 2019 supera i **5 miliardi di euro**, un valore in crescita del 5,7% rispetto al 2018.

Il **continente asiatico** assorbe quasi la metà delle rimesse in uscita dall'Italia (45,4%). In particolare, Bangladesh, Filippine e Pakistan sono i principali Paesi di destinazione, coprendo circa un terzo del totale.

ISMU. XXVI Rapporto sulle migrazioni

[Comunicato stampa del 23 febbraio 2021](#)

Fondazione ISMU stima che al 1° gennaio 2020 gli stranieri presenti in Italia siano **5.923.000** su una popolazione di 59.641.488 residenti (poco meno di uno straniero ogni 10 abitanti).

Tra i presenti, i residenti sono circa 5 milioni (l'85%), i regolari non iscritti in anagrafe sono 366mila, mentre gli irregolari sono poco più di mezzo milione (517mila, -8,0%, rispetto alla stessa data del 2019). Rispetto alla stessa data del 2019, il numero di stranieri presenti è sostanzialmente invariato con un calo pari a -0,7%.

Nel 2020, l'anno segnato dallo scoppio della pandemia Covid-19, si registra un aumento degli sbarchi (34mila), dopo due anni di diminuzione (23mila nel 2018 e 11mila nel 2019). Calano invece le richieste d'asilo che nel 2020 sono state 28mila (contro le 43.783 del 2019)...

IL LAVORO. Giovani e donne sono i gruppi più svantaggiati. Nonostante i progressi nella partecipazione degli stranieri al sistema scolastico e accademico, oltre 9 giovani lavoratori extracomunitari su 10 svolgono un lavoro a bassa qualifica e bassa retribuzione. Dati che confermano il fenomeno dello svantaggio strutturale dei giovani immigrati di prima e seconda generazione, svantaggio che rappresenta una delle principali criticità per la convivenza interetnica in Italia e in Europa. A tale fenomeno si sovrappone anche una **questione femminile**, che emerge dall'analisi dei dati relativi ai NEET (Not in Education, Employment or Training, ovvero i giovani che non studiano né lavorano) che per le giovani donne straniere si spiega soprattutto col loro precoce coinvolgimento nel lavoro di cura dei propri familiari: il 23,1% delle extracomunitarie con meno di 24 anni dichiara di doversi prendere cura dei figli o di altri familiari, contro il 4,1% delle italiane.

GLI ALUNNI STRANIERI E IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO. DAD e studenti stranieri. Anche se non sono ancora disponibili i dati più completi sugli effetti della DAD, si cominciano a stimare i costi economici e sociali del Covid anche in termini di peggioramento degli apprendimenti degli allievi (sia italiani, sia stranieri), soprattutto quelli più svantaggiati a causa di un accesso limitato a internet e/o per la mancanza del supporto



genitoriale. Secondo una survey che ha coinvolto oltre 3.700 insegnanti nel mese di giugno 2020 (INDIRE), i figli di famiglie migranti sono uno fra i gruppi più esclusi dalla DAD.

Ogni 100 alunni 10 sono stranieri. Passando all'analisi degli ultimi dati disponibili relativi all'anno scolastico 2018/2019 si registra che gli alunni con cittadinanza non italiana (CNI) hanno superato le **850mila** unità (+16% rispetto all'a.s. 2017/2018), pari al 10% del totale degli iscritti nelle scuole italiane. **Quindi è stata raggiunta la soglia simbolica dei 10 alunni con background migratorio ogni 100.** Come già evidenziato in precedenti rapporti lo scenario delle scuole multiculturali italiane è entrato da diversi anni in una fase di stasi, caratterizzata da un **netto rallentamento del trend di crescita.**

Provenienze: rumeni, albanesi, marocchini e cinesi sono sempre in cima alla classifica. Nell'a.s. 2018/19 gli alunni di origine rumena si confermano al primo posto (157.470, il 18,3% degli alunni CNI), seguiti dagli albanesi (118.085, il 13,6%), dai marocchini (105.057, 12,2%) e dai cinesi (55.070, 6,4%).

Alunni stranieri nati in Italia raddoppiati negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni è raddoppiata la quota dei nati in Italia che, nell'a.s. 2018/19, supera le 550mila presenze (il 64,5% dei CNI) e da 6 anni consecutivi costituisce la maggioranza degli alunni stranieri. A livello di provenienze, Cina, Marocco e Albania sono i primi paesi per numerosità delle seconde generazioni.

La Campania supera la Sicilia come prima regione del Sud per numero di alunni stranieri. La Lombardia è, da sempre, la prima regione per numero di alunni stranieri raggiungendo quasi le 218mila presenze nel 2018/19 (15,5% sul totale degli alunni del sistema scolastico lombardo), seguita da Emilia-Romagna (oltre 100mila, pari al 16,4% sul totale degli alunni del sistema scolastico presenti in questa regione), Veneto (circa 94mila), Lazio e Piemonte (79-78mila), Toscana (71mila). La Campania supera la Sicilia come prima regione del Sud per numero assoluto di alunni con background migratorio, oltre ad essere al primo posto per la crescita in termini percentuali nell'ultimo triennio (+15,2%).

I tre quarti delle scuole hanno fino al 30% di alunni con background migratorio. Nell'a.s. 2018/19 le scuole non coinvolte nel fenomeno migratorio continuano a diminuire nel tempo (sono 10.211, pari al 18,3% del totale delle scuole italiane, contro il 26,1% dell'a.s. 2008/2009). Cresce invece il numero delle scuole con percentuali fino al 30% di alunni con origine immigrata (oltre i $\frac{3}{4}$ delle scuole del territorio nazionale). Aumenta anche la presenza di scuole con oltre il 30% di alunni stranieri, quasi triplicate nell'ultimo decennio, che sono complessivamente 3.574, il 6,5% delle scuole italiane.

Il 30% degli studenti CNI è in ritardo scolastico. Attualmente il ritardo scolastico è un fenomeno che riguarda il 9% degli studenti italiani e il 30% dei non italiani. Sebbene la quota di studenti con background migratorio in ritardo si sia ridotta di oltre 10 punti percentuali in un decennio, essa rimane ancora molto elevata e stabile negli ultimi anni, in particolare nelle secondarie di secondo grado in cui il 57% dei CNI è in ritardo di uno o più anni.



Il 32,3% dei ragazzi stranieri tra i 18 e i 24 anni abbandona gli studi, contro l'11,3% degli autoctoni. Per quanto riguarda gli ELET, ovvero la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che non è in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale e che non è inserita in percorsi scolastico-formativi, in circa un decennio si è verificata una riduzione percentuale di questo gruppo sia fra gli italiani sia fra gli stranieri. Tuttavia, nel 2019, gli ELET nati all'estero sono il 32,3% dei 18-24enni stranieri (il 22,2% nella media UE28), ovvero il triplo degli autoctoni, che si fermano all'11,3%.

Scelte scolastiche: nei licei aumenta la presenza degli alunni stranieri. Negli ultimi 10 anni è aumentata la presenza dei CNI nei licei e parallelamente è diminuita quella negli istituti professionali. **Nell'a.s. 2018/19 i liceali arrivano a rappresentare il 30% degli iscritti CNI del secondo ciclo**, con quasi 60mila presenze nei licei italiani.

Scenari futuri. I dati degli ultimi anni fanno prevedere una **riduzione progressiva della popolazione scolastica di origine immigrata**, dovuta in parte anche alle acquisizioni di cittadinanza, presumibilmente accelerata anche dagli effetti di medio-lungo termine del Coronavirus sull'abbandono degli studi, di cui si rilevano già tracce in alcune analisi di contesti locali...

[XXVI Rapporto sulle migrazioni](#)

ISTAT. Natalità e fecondità della popolazione residente

Periodo di riferimento: Anno 2019

[Comunicato stampa del 21 dicembre 2020](#)

Nel 2019 i nati della popolazione residente sono 420.084, quasi 20mila in meno rispetto al 2018 (-4,5%). Per il settimo anno consecutivo, nel 2019 c'è un nuovo superamento, al ribasso, del record di denatalità. Dal 2008 le nascite sono diminuite di 156.575 unità (-27%). **Questo calo è attribuibile quasi esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani** (327.724 nel 2019, oltre 152mila in meno rispetto al 2008).

Ancora un record negativo per la natalità



Continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all'anno precedente e **oltre 156 mila** in meno nel confronto con il 2008.

A diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008.

Il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità).



Un nato su tre ha genitori non coniugati. Considerando solo i nati da **genitori entrambi italiani**, il 36% ha genitori non coniugati. L'incidenza di nati fuori dal matrimonio è più elevata nel caso di **coppie miste** se è il padre a essere straniero (35,3%); quando è invece straniera la madre, la proporzione è più bassa (26,4%). Per i nati da **genitori entrambi stranieri** la quota è la metà (16,7%) del totale nazionale.

Si riduce il contributo alla natalità dei cittadini stranieri. Dal 2012 al 2019 diminuiscono anche i nati con almeno un genitore straniero (quasi 15mila in meno) che, con 92.360 unità, costituiscono il 22% del totale dei nati, oltre 4.200 in meno solo nell'ultimo anno. I nati da genitori entrambi stranieri, scesi per la prima volta sotto i 70 mila nel 2016 (69.379), sono 62.918 nel 2019 (15,0% sul totale dei nati), poco più di 2.500 nati in meno rispetto al 2018. Questo è anche l'effetto delle dinamiche migratorie nell'ultimo decennio.



Le grandi regolarizzazioni del 2002 hanno dato origine, negli anni 2003-2004, alla concessione di circa 650 mila permessi di soggiorno, in gran parte tradotti in un "boom" di iscrizioni in anagrafe dall'estero (oltre 1 milione 100 mila in tutto), che ha fatto raddoppiare il saldo migratorio rispetto al biennio precedente. Le *boomers*, che hanno fatto il loro ingresso o sono "emerse" in seguito alle regolarizzazioni, hanno realizzato nei dieci anni successivi buona parte dei loro progetti riproduttivi nel nostro Paese, contribuendo in modo importante all'aumento delle nascite e della fecondità di periodo. Ma le cittadine straniere residenti, che finora hanno parzialmente riempito i "vuoti" di popolazione femminile ravvisabili nella struttura per età delle donne italiane, stanno a loro volta "invecchiando".

La dinamica migratoria si è attenuata con la crisi degli ultimi anni, pur restando positiva come avviene ormai da oltre venti anni. In Italia, inoltre, sono sempre più rappresentate le comunità straniere caratterizzate da un progetto migratorio in cui le donne lavorano e mostrano minori livelli di fecondità. È il caso delle donne ucraine, moldave, filippine, peruviane ed ecuadoriane, che hanno alti tassi di occupazione, prevalentemente nei servizi alle famiglie. Anche per queste ragioni il contributo delle cittadine straniere alla natalità della popolazione residente si va lentamente riducendo. Si osservano **due tendenze divergenti tra i nati in coppia mista e quelli con entrambi i genitori stranieri**. I primi, passati da 23.970 del 2008 a 29.442 del 2019, presentano un andamento oscillante a partire dal 2010. I nati da genitori entrambi stranieri, dopo un incremento sostenuto fino al 2012, sono invece diminuiti di 16.976 unità nell'arco dei 7 anni.

Il crescente grado di "maturità" dell'immigrazione nel nostro Paese, testimoniato anche dal notevole aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana, rende però sempre più complesso misurare i comportamenti familiari dei cittadini di origine straniera. Si riscontra, infatti, un numero rilevante di acquisizioni di cittadinanza proprio da parte di quelle collettività che contribuiscono in modo più cospicuo alla natalità della popolazione residente. Nel 2019 hanno acquisito la cittadinanza italiana 127.001 stranieri, il 12,9% in più rispetto all'anno precedente. Le donne sono 66.890, il 52,7% del totale, e, di queste, il 62,2% ha un'età compresa tra 15 e 49 anni. Le donne albanesi divenute italiane nel 2019 sono oltre 13 mila, quasi il 20% del totale; quelle marocchine circa 8.300 (12,5%) e quelle di origine rumena poco meno di 6 mila (8,9%). Nel complesso, queste collettività rappresentano oltre il 40% del totale delle acquisizioni di cittadinanza da parte di donne straniere nel 2019, con quote in età feconda rispettivamente pari a 62,4%, 55,8% e 65,8%.

Al Nord più di un nato su cinque ha genitori entrambi stranieri. Al primo posto tra i nati stranieri iscritti in anagrafe si confermano i bambini rumeni (12.215 nati nel 2019), seguiti da marocchini (8.687), albanesi (6.684) e cinesi (3.121). Queste quattro comunità rappresentano quasi la metà del totale dei nati stranieri (49,3%). L'incidenza delle nascite da genitori entrambi stranieri sul totale dei nati è notoriamente molto più elevata nelle regioni del Nord (21,2% nel Nord-est e 21,1% nel Nord-ovest) dove la presenza straniera è più stabile e radicata e, in misura minore, in quelle del Centro (17,4%); nel Mezzogiorno l'incidenza è molto inferiore rispetto al resto



d'Italia (6,1% al Sud e 5,3% nelle Isole). Nel 2019 è di cittadinanza straniera un nato su quattro in Emilia-Romagna (25%), il 22% dei nati in Lombardia, circa un nato su cinque in Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte. La percentuale di nati stranieri è decisamente più contenuta in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno, con l'eccezione dell'Abruzzo (10%).


L'impatto dei comportamenti procreativi dei cittadini stranieri è più evidente se si estende l'analisi al complesso dei nati con almeno un genitore straniero, ottenuti sommando ai nati stranieri le nascite di bambini italiani nell'ambito di coppie miste. La geografia è analoga a quella delle nascite da genitori entrambi stranieri ma con intensità più elevate: in media nel 2019 ha almeno un genitore straniero oltre il 30% dei nati al Nord e il 25,5% al Centro; al Sud e nelle Isole le percentuali scendono a 9,5% e 8,7%. Le regioni del Centro-nord in cui la percentuale di **nati da almeno un genitore straniero è più elevata sono Emilia-Romagna (34,6%)**, Lombardia (31,3%), Liguria (29,7%), Veneto (29,9%) e Toscana (28,7%). Considerando la cittadinanza delle madri, al primo posto si confermano i nati da rumene (15.630 nati nel 2019), seguono quelli da marocchine (11.078) e albanesi (8.425); queste cittadinanze coprono il 41,7% delle nascite da madri straniere residenti in Italia. La propensione a formare una famiglia con figli tra concittadini (omogamia) è alta nelle comunità asiatiche e africane. All'opposto, le donne polacche, russe, cubane e brasiliane hanno più frequentemente figli con partner italiani che con connazionali...

Rumeni e cinesi scelgono spesso nomi italiani. Si chiamano prevalentemente Adam, Amir e Rayan ma anche Matteo, Leonardo, Mattia e Alessandro i bambini stranieri nati da genitori residenti nel nostro Paese. Anche per le bambine straniere il primato spetta a Sofia, come per la totalità delle nate residenti, seguito da Sara, Emma e Amira. Rispetto alla graduatoria generale, in quella dei nomi dei nati stranieri la variabilità è maggiore: i primi trenta nomi maschili e femminili coprono circa il 14% del totale dei nomi dei nati stranieri. Le preferenze dei genitori stranieri si differenziano a seconda della cittadinanza. Considerando le quattro cittadinanze per maggior numero di nati da genitori entrambi stranieri, si nota come la tendenza a scegliere per i propri figli un nome diffuso nel paese ospitante sia più spiccata per le comunità rumena e cinese. Così è frequente che i bambini rumeni si chiamino Luca, Matteo o Leonardo, ma anche David e Gabriel; i nomi delle bambine rumene sono Sofia, Sofia Maria, Maria, Emma e Arianna...

ISTAT. Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni: gli stranieri in Italia

Periodo di riferimento: Anno 2019

Data di pubblicazione: 15 dicembre 2020 | [Infografica](#)





IDOS. Dossier Statistico Immigrazione 2020

“Nuovi cittadini”: i discendenti di emigrati italiani di poco inferiori agli stranieri residenti in Italia

Nel 2019, grazie allo ius sanguinis, sono stati oltre 100 mila i “nuovi italiani” nati e/o che vivono all'estero, contro le 127 mila acquisizioni di cittadinanza di migranti residenti da tempo nel nostro Paese e dei loro figli nati in Italia

[Comunicato del 28 ottobre 2020 e materiali](#)

Su base annua, il numero più alto di acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri residenti in Italia si è toccato nel 2016, quando se ne contarono più di 201mila. E dopo la flessione registrata tra il 2017 (147mila) e il 2018 (112.500), nel 2019 il loro numero è risultato di nuovo in aumento: 127 mila (+12,9%), pari a 24 ogni mille stranieri residenti.


Un fenomeno destinato a crescere, seppure non in maniera necessariamente lineare, che coincide con quel processo di progressiva inclusione che caratterizza tutti i movimenti migratori; e ben più rilevante, sul piano



numerico, di altri aspetti costantemente al centro del dibattito pubblico (gli "sbarchi", ad esempio, tra il 2018 e la metà del 2020 hanno coinvolto appena 45 mila persone).

A conferma di percorsi di radicamento e stabilizzazione avanzati e di una popolazione immigrata composta prevalentemente da famiglie, è elevato tra le acquisizioni degli stranieri residenti il peso dei giovani che diventano a tutti gli effetti cittadini italiani (per trasmissione da parte dei genitori o, per i nati in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età): quasi 357 mila nel periodo 2012-2018, il 38,2% del totale.

Un numero importante, ma da cui restano esclusi numerosi minori figli di cittadini stranieri, ma nati in Italia e che in Italia svolgono il loro percorso di vita, di formazione e di socializzazione, non avendo alle spalle alcuna personale esperienza di migrazione. Un'indicazione in questo senso viene dai dati sulla scuola, dove quasi i due terzi di tutti gli studenti di cittadinanza straniera sono nati in Italia: il 64,5% (ma il 75,3% nella scuola primaria e l'85,3% in quella dell'infanzia), mentre i dati demografici attestano quasi 570 mila "nascite straniere" nel Paese nel periodo 2012-2019 (di cui 63 mila nell'ultimo anno, il 15% di tutte le nascite).



Allo stesso tempo è notevole tra i “nuovi cittadini” il numero di chi, al contrario, vanta un’ascendenza italiana, ma la cui eventuale presenza in Italia o esperienza del Paese restano necessariamente legate a una migrazione: è il caso dei discendenti degli emigrati italiani, anche del passato, nati all’estero ma nel diritto di acquisire *iure sanguinis* la cittadinanza del nostro Paese.

Nel 2019, sono state 9 mila le acquisizioni di cittadinanza per discendenza da avo italiano e 91 mila gli italiani nati all’estero da nostri concittadini lì residenti...

«È incredibile - ha osservato Di Sciullo, coordinatore del Dossier statistico immigrazione e presidente del Centro studi e ricerche Idos, nel corso della presentazione del Rapporto - che, in un Paese di immigrazione da quasi 50 anni, in cui 3 non comunitari su 5 hanno ormai maturato un titolo di soggiorno di durata illimitata (e, tra i restanti, l’80% soggiorna per un motivo che sottintende comunque un insediamento stabile); in cui i matrimoni



misti sono arrivati a rappresentare ben il 12% del totale, più di 1 neonato ogni 7 ha genitori stranieri, 3 alunni stranieri su 5 sono nati in Italia e che conta oltre 1,3 milioni di minorenni con un background migratorio, contiamo ancora oltre 800 mila nati in Italia che qui vivono, studiano, lavorano, prendono casa, costituiscono una famiglia e tuttavia non hanno la cittadinanza italiana. Per una legge antiquata che risale a ben 28 anni fa, che nessun governo, di destra e di sinistra, ha mai voluto riformare, nonostante le numerose campagne e i tantissimi disegni di legge depositati allo scopo in Parlamento»...

ISTAT. Cittadini non comunitari in Italia

Periodo di riferimento: Anni 2019-2020

[Comunicato stampa del 26 ottobre 2020](#)

[Testo integrale](#)

Acquisizioni di cittadinanza in lieve aumento. Gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso del 2019 sono stati 127.001; di questi 113.979 (89,7%) erano precedentemente cittadini non comunitari. Si registra un lieve incremento rispetto al 2018, quando i cittadini non comunitari divenuti italiani erano stati poco più di 103 mila; è cresciuta più la componente maschile (+14,2%) rispetto a quella femminile (+6,7%). Nel 2019, tra le prime dieci collettività per numero di acquisizioni, i maggiori incrementi rispetto al 2018 si evidenziano per macedoni (+42,4%), pakistani (+37,9%) ed ecuadoriani (+31,9%), mentre gli indiani mostrano un evidente calo sia in termini assoluti (-742) sia relativi (-13,7%). Rispetto all'anno precedente, nel 2019 tornano a crescere le acquisizioni per residenza e quelle per elezione, ovvero dei diciottenni nati e residenti in Italia che decidono di diventare italiani (+28,3% e +15,1% rispettivamente); continuano ad aumentare i nuovi italiani che acquisiscono la cittadinanza per *ius sanguinis*, ovvero per discendenza da un avo italiano (+27,1%). Subiscono, invece, un forte decremento le acquisizioni per matrimonio (-29,8%).

Nel 2019 più del 40% del totale delle acquisizioni dei cittadini non comunitari si è verificato per residenza; oltre la metà dei nuovi italiani originari della Moldavia, Ecuador, Perù e Albania ha acquisito la cittadinanza con questa modalità. I minori sfiorano il 30% della popolazione che ha acquisito la cittadinanza, mentre i procedimenti per matrimonio pesano sul totale poco più del 13%; questa modalità è però particolarmente diffusa tra le donne marocchine, le quali in oltre il 30% dei casi ottengono la cittadinanza sposando un cittadino italiano, che verosimilmente potrebbe essere un uomo di origine marocchina divenuto italiano in precedenza. I cittadini sudamericani acquisiscono la cittadinanza prevalentemente per *ius sanguinis*, in particolare quelli di Brasile e Argentina; nel 2019 questi due paesi da soli coprono quasi il 96% delle acquisizioni per questo motivo.

Nelle regioni del Nord due nuovi italiani su tre. Dal punto di vista territoriale, quasi due nuovi italiani su tre risiedono in una regione del Nord. Più uniforme appare invece la distribuzione geografica delle acquisizioni



per discendenza, per le quali si registra una lieve prevalenza delle regioni del Sud, con il 29,3% del totale delle acquisizioni per *ius sanguinis*. La distribuzione all'interno delle regioni evidenzia una netta prevalenza delle acquisizioni per residenza in Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Liguria, dove rappresentano più della metà dei procedimenti. In Molise, Basilicata e Calabria, invece, vi è una preponderanza dei nuovi italiani per discendenza, con quote che oscillano dal 53% al 49% circa del totale delle acquisizioni verificatesi in quelle regioni. Naturalmente alla base di tale prevalenza si colloca il passato di "terre di emigrazione" di queste regioni che, al tempo stesso, sono meno interessate dall'insediamento stabile di migranti provenienti da paesi non comunitari rispetto ad altre.

CARITAS | MIGRANTES. XXIX Rapporto Immigrazione 2020

8 ottobre 2020

Gli ultimi dati sulla situazione demografica italiana diffusi dall'Istat confermano le tendenze in atto da alcuni anni: progressiva diminuzione della popolazione residente (-189 mila unità), in particolare nelle regioni del Mezzogiorno; aumento del divario tra nascite e decessi; stagnazione della fecondità a livelli molto bassi; aumento dell'incidenza della popolazione anziana e diminuzione di quella giovane, con il relativo ulteriore innalzamento dell'età media; saldo migratorio con l'estero positivo, anche se in diminuzione; aumento della popolazione residente straniera, sia in termini assoluti che relativi.

Se fino a un decennio fa l'aumento della **popolazione straniera** seguiva un ritmo significativo, da qualche anno il trend è in diminuzione (dal 2018 al 2019 appena 47 mila residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più), accompagnato da altri segnali "negativi", come la diminuzione delle nascite (da 67.933 nel 2017 a 62.944 nel 2019) e le minori acquisizioni di cittadinanza (passate da 146 mila nel 2017 a 127 mila del 2019)...

Ciononostante... **La presenza degli alunni stranieri** si attesta come una componente sempre più fondamentale e consistente: nell'anno scolastico 2018-2019 la perdita di 100 mila studenti italiani (-1,3%) dovuta al calo della natalità è stata compensata da un aumento di studenti con cittadinanza straniera, per lo più di seconda generazione, di quasi 16 mila presenze rispetto all'anno precedente (+1,9%) raggiungendo un totale di circa 860 mila unità ossia il 10% del totale della popolazione scolastica. In più la circostanza che ormai il 64,4% degli alunni stranieri è nato in Italia ma non ha la cittadinanza, rafforza sempre più la necessità di intervenire a modificare una legge vecchia...



I tassi di scolarità ci consentono di misurare indirettamente i livelli di integrazione dei giovani cittadini stranieri sul territorio. Infatti, nelle fasce di età 6-13 anni i sopracitati tassi sono vicini a quelli degli italiani, mentre nell'ultimo biennio di scuola secondaria di II grado scendono al 66,7%. Circa l'esito dei percorsi scolastici, nell'a.s.2017/2018 gli studenti italiani in ritardo sono risultati il 9,6%, contro il 30,7% degli studenti con cittadinanza non italiana, che sono anche quelli a più alto rischio di abbandono, pari al 33,1%, a fronte di una media nazionale del 14,0%...

Secondo l'Istat nel 2019 gli individui di nazionalità non italiana in povertà assoluta sono quasi 1 milione e 400 mila, con una incidenza pari al 26,9%, contro il 5,9% dei cittadini italiani... **Le famiglie in povertà con stranieri dove sono presenti minori** mostrano valori pari al 27,0% (282 mila), quelle di soli stranieri sono invece il 31,2%, ossia un valore cinque volte superiore a quello delle famiglie di soli italiani con minori (6,3%)...

La posizione di debolezza delle famiglie di origine straniera emerge in modo abbastanza evidente da un recente monitoraggio condotto da Caritas Italiana nel mese di giugno 2020 e relativo al trimestre marzo-maggio, che comprende al suo interno tutta la prima fase delle restrizioni anti-Covid e l'avvio della cosiddetta "seconda fase"... **gli stranieri hanno scontato più di altri le situazioni di povertà educativa e culturale** che rendono difficile, per gli stessi autoctoni, l'orientamento nel nostro complesso sistema di welfare. In altri casi è, invece, rilevabile una precisa volontà di esclusione della platea straniera, dettata quasi sempre dalle istanze politico-ideologiche degli amministratori locali. Uno dei possibili esempi è quello del cosiddetto "Bonus spesa", erogabile dai Comuni, derivante dall'implementazione dei Fondi comunali di solidarietà disposti dal dl n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") e dal d.p.c.m. 28 marzo 2020, ulteriormente aumentato con ordinanza del Capo della Protezione civile n. 168/2020. Anche se in modo corretto la normativa non aveva distinto le categorie dei potenziali destinatari in base a specifici requisiti soggettivi, poiché l'obiettivo esclusivo era ed è l'erogazione di

misure afferenti il basilare ed inviolabile diritto alimentare, molti Comuni hanno operato distinzioni o in base alla cittadinanza o alla residenza anagrafica o in relazione al possesso di uno specifico permesso di soggiorno, escludendo di fatto alcuni cittadini stranieri dalla possibilità di fruire del "Bonus"...

ISTAT. Bilancio demografico nazionale

Periodo di riferimento: Anno 2019

Data di pubblicazione: 13 luglio 2020

[Il testo integrale](#)

Prosegue la crisi demografica



Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente è inferiore di quasi 189 mila unità (188.721) rispetto all'inizio dell'anno. Il persistente declino avviatosi nel 2015 ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni.

Rispetto all'anno precedente, si registra un **nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero.**

Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l'aumento dell'emigrazione di cittadini italiani (+8,1%).



Di nuovo in aumento gli stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana. Dopo la flessione registrata nel biennio precedente, nel 2019 aumentano i cittadini divenuti italiani per acquisizione della cittadinanza: se ne contano 127mila, 24 ogni mille stranieri, il 13% in più rispetto al 2018. **Dal 2015, complessivamente i "nuovi cittadini italiani" sono stati oltre 766mila**, valore di poco inferiore alla perdita di popolazione di cittadinanza italiana negli stessi anni. Senza questo apporto, il calo degli italiani sarebbe stato intorno a 1 milione e 600 mila unità. **I nuovi cittadini italiani sono prevalentemente donne (52,7%) e risiedono per il 65,4% nel**

Nord. In rapporto alla popolazione straniera residente 27,7 persone su mille del Nord-est sono diventate italiane, solo il 15,7 per mille nelle Isole.

Circa 200 nazionalità: Italia paese multietnico. Al 31 dicembre 2019 si contano in Italia 194 differenti cittadinanze, quasi 50 con almeno 10 mila residenti. La graduatoria delle prime cinque cittadinanze resta stabile nel tempo, con le cittadinanze romena (1 milione 208mila), albanese (441 mila), marocchina (432mila), cinese (305mila) e ucraina (240mila) a rappresentare da sole quasi il 50% del totale degli stranieri residenti.

La distribuzione per sesso delle prime 10 cittadinanze registra differenze tra uomini e donne. Mentre le prime tre cittadinanze più numerose si confermano nei primi posti per entrambi i sessi (romena, albanese e marocchina), a partire dal quarto posto si rilevano differenze nella composizione con l'emergere dei cinesi per il genere maschile (6,0%) e delle ucraine per quello femminile (6,8%).



MIUR. Gli alunni con cittadinanza non italiana - Anno Scolastico 2018/2019

[Comunicato del 2 luglio 2020](#)


[Il Report](#)

Nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole hanno accolto complessivamente 8.580.000 studenti di cui **857.729 di cittadinanza non italiana (10% del totale)**. Rispetto all'anno precedente, il 2017/2018, la popolazione scolastica è calata complessivamente di quasi 85 mila unità, pari all'1%. **Gli studenti con cittadinanza italiana hanno registrato una flessione di oltre 100 mila unità (-1,3%) a fronte, invece, di una crescita di 16 mila studenti con cittadinanza non italiana (+1,9%)**, per cui la loro incidenza sul totale passa dal 9,7% al 10%. Al contempo, i dati di trend mostrano comunque che la presenza di questi ultimi tende a stabilizzarsi. Nel decennio 2009/2010 - 2018/2019 gli studenti con cittadinanza non italiana sono complessivamente aumentati del 27,3% (+184 mila unità), **un ritmo di crescita assai lontano**


da quello verificatosi nel decennio 1999/2000 - 2008/2009, durante il quale l'incremento è stato del 425,9%, corrispondente a 510 mila unità.

Si tratta per lo più di studentesse e studenti di seconda generazione, nati cioè in Italia da genitori non italiani. In particolare, **la quota dei nati in Italia sul totale degli studenti di origine migratoria è salita al 64,5%**, oltre un punto percentuale in più rispetto al 2017/2018 (63,1%).

Grafico 1 – Alunni con cittadinanza non italiana (valori assoluti) - AA.SS. 1983/1984 - 2018/2019



I dati confermano che la maggior parte degli studenti con cittadinanza non italiana si concentra



nelle regioni del **Nord (65%)**, seguite dal **Centro (22%)**. La presenza nel **Mezzogiorno** è di poco superiore al **13%**. In **Emilia-Romagna**, gli studenti con cittadinanza non italiana sono, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il **16,4%**, valore più elevato a livello nazionale. Seguono **Lombardia (15,5%)**, **Toscana (14,1%)**, **Umbria (13,8%)**, **Veneto (13,6%)** e **Piemonte (13,5%)**. Al Sud l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è ovunque inferiore alla media nazionale del 10%. L'indice varia tra il

7,5% dell'Abruzzo e il 2,6% della Sardegna.

Il **46,3%** degli studenti con cittadinanza non italiana proviene da un **Paese europeo**. A seguire, ci sono gli studenti di **provenienza o origine africana (25,7%) e asiatica (20,1%)**. Assai più contenuta la percentuale degli studenti provenienti **dall'America e dall'Oceania (7,9% e 0,03%)**.

ISTAT. Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia

Data di pubblicazione: 16 aprile 2020

[Da un'indagine campionaria sull'integrazione delle seconde generazioni – finanziata dal Ministero dell'Interno con il Fondo europeo per l'integrazione - realizzata dall'Istat nel 2014-2015]

[Il volume](#) | [L'infografica](#)

Seconde generazioni: identità e percorsi di integrazione




1 milione 316 mila minori di seconda generazione
13% DELLA POPOLAZIONE DI 0-17 ANNI

COME SI SENTONO (%)



PENSANO IN ITALIANO (%)



SCUOLA: UN PERCORSO A OSTACOLI (%)



Ripetenza di anni scolastici

27,3% alunni stranieri
14,3% alunni italiani

BULLISMO

49,5% ragazzi di seconda generazione che hanno subito almeno un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese

42,4% fra i coetanei italiani

AMICIZIE

7,9% ragazzi di seconda generazione che non frequentano amici e/o amiche nel tempo libero

4,2% fra i coetanei italiani

“Tutto ciò che i media e gli specialisti sono riusciti a trovare è stato di dare un numero a questa generazione: la seconda. Così classificati, eravamo partiti male per forza. Si dimenticava che non siamo immigrati. Non abbiamo fatto il viaggio. Non abbiamo attraversato il Mediterraneo. Siamo nati qui, su questa terra francese, con facce da arabi, in periferie abitate da arabi, con problemi da arabi e un avvenire da arabi.(...) siamo i figli di città in transito; siamo arrivati senza che nessuno sia stato avvertito, senza che nessun ci attendesse; siamo centinaia e migliaia; (...) ci troviamo qui con facce quasi umane, con un linguaggio quasi civile, con dei modi di fare quasi francesi; siamo qui a chiederci perché siamo qui e cosa ci stiamo a fare? (...)”. Il brano riportato è tratto da un libro di T. Ben Jelloun, Nadia (1996) e dà l'idea di quanto sia complesso avvicinarsi al sensibile tema delle “seconde generazioni” anche solo da un punto di vista definitorio...

Fonti

MLPS. Minori Stranieri Non Accompagnati: Report di aprile 2021

Comunicato del 20 maggio 2021

[Il Report](#)



ISTAT. Gian Carlo Blangiardo interviene agli Stati Generali della Natalità

[14 maggio 2021 | Slide](#)

ISTAT. Indicatori demografici

Periodo di riferimento: Anno 2020

[Comunicato stampa del 3 maggio 2021](#)

[Il Report](#)

MLPS. Le comunità migranti in Italia: rapporti 2020

[Comunicato del 30 aprile 2021](#)

I Rapporti illustrano le caratteristiche e i processi di integrazione di ciascuna delle 16 comunità più numerose: [albanese](#), [bangladese](#), [cinese](#), [ecuadoriana](#), [egiziana](#), [filippina](#), [indiana](#), [marocchina](#), [moldava](#), [nigeriana](#), [pakistana](#), [peruviana](#), [senegalese](#), [srilankese](#), [tunisina](#) e [ucraina](#). All'analisi degli aspetti socio-demografici si affiancano quelle relative alle componenti più giovani (minori e nuove generazioni), alla partecipazione al mercato del lavoro e l'accesso al sistema del welfare, all'acquisizione della cittadinanza, alle rimesse verso i Paesi di origine e ai processi di inclusione finanziaria.

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD)

I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza

[10 marzo 2021 | e-book](#)

Fondazione ISMU. XXVI edizione del Rapporto sulle migrazioni

[Comunicato stampa del 23 febbraio 2021](#)

[Il Rapporto](#)

ISTAT. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente

Periodo di riferimento: Anno 2019



[Comunicato stampa del 20 gennaio 2021](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

[Acquisto, concessione e reiezione della cittadinanza italiana](#) (INT 00018) | 15/12/2020

[Immigrazione regolare](#) (INT 00048) | 14/12/2020

ISTAT. Natalità e fecondità della popolazione residente

Periodo di riferimento: Anno 2019

[Comunicato stampa del 21 dicembre 2020](#)

Osservatorio di Pavia | Associazione Carta di Roma

NOTIZIE DI TRANSITO. [VIII rapporto Carta di Roma 2020](#)

16 dicembre 2020

ISTAT. Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni: gli stranieri in Italia

Periodo di riferimento: Anno 2019

Data di pubblicazione: 15 dicembre 2020

[Infografica](#)

ISTAT. Annuario statistico italiano 2020

Periodo di riferimento: Edizione 2020

Data di pubblicazione: 04 dicembre 2020

[L'Annuario in capitoli](#)

ISTAT. Cittadini non comunitari in Italia

Periodo di riferimento: Anni 2019-2020

[Comunicato stampa del 26 ottobre 2020](#)

[Testo integrale](#)



CARITAS | MIGRANTES. XXIX Rapporto Immigrazione 2020

8 ottobre 2020

[XXIX Rapporto Immigrazione 2020 \(testo integrale\)](#)

[XXIX Rapporto Immigrazione 2020 \(copertina\)](#)

[XXIX Rapporto Immigrazione 2020 \(sintesi\)](#)

[Infografica](#)

ISTAT. Bilancio demografico nazionale

Periodo di riferimento: Anno 2019

Data di pubblicazione: 13 luglio 2020

[Il testo integrale](#)

MIUR. Gli alunni con cittadinanza non italiana - Anno Scolastico 2018/2019

[Comunicato del 2 luglio 2020](#)

[Il Report](#)

ISTAT. Stranieri residenti al 1° gennaio ([banca dati](#))

ISTAT. Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia

Data di pubblicazione: 16 aprile 2020

[Il volume](#)

[L'infografica](#)



APPENDICE 2.

SI, NO, FORSE... SONDAGGI SU WEB

«[...] Che fine ha fatto la questione della modifica della legge sulla cittadinanza? Che fine ha fatto lo *Ius Culturae*, che con tutti i suoi limiti sarebbe stato comunque un avanzamento per le migliaia di giovani nati in Italia, o arrivati entro i dodici anni di età, per vedersi riconosciuta una cittadinanza che, al di là delle norme, è un dato di fatto? Un disegno di legge che risale al lontano 2015, approvato alla Camera ma mai giunto al Senato. Una battaglia, tra l'altro, di una componente importante di quella che era diventata la nuova maggioranza parlamentare. Ma rimasta ferma lo stesso. Unico intervento, alquanto risibile, è stato quello di riabbassare il termine massimo per la conclusione delle pratiche di cittadinanza: dai 4 anni introdotti dal decreto Salvini, invece dei due previsti sino ai Decreti, ai 3 del decreto Lamorgese. Ma senza effetto retroattivo, per cui chi aveva la pratica aperta nel periodo tra i due decreti dovrà aspettare sempre 4 anni. O, meglio, almeno 4 anni: perché in Italia i termini perentori per le procedure amministrative hanno la stessa efficacia del divieto di evadere le tasse...». Così scrive Marco Ehlardo il 18 febbraio scorso su Vita.it, nel suo articolo "[L'immigrazione non è più un problema. Ed è questo il problema](#)".


In effetti, di riformare la legge sulla cittadinanza – dello *ius soli* e dello *ius culturae* – non se n'è parlato più, e le agenzie hanno smesso di sondare le opinioni degli italiani, più o meno in coincidenza con l'arresto del dibattito in Senato. Questo fino al marzo scorso, fino a quando cioè il segretario del PD ha annunciato la volontà di riprendere l'iniziativa su questo fronte.

A cercare sul web, una sola agenzia fornisce dati aggiornati, anche se in un sondaggio non finalizzato esclusivamente ad indagare sulla questione. Lo riportiamo di seguito, insieme ai sondaggi che sul finire del 2019 hanno tastato il polso alle opinioni degli italiani in particolare sulla proposta dello *ius culturae*.

BiDiMedia. Ius Soli e Ius Culturae


[Sondaggio del 16 maggio 2021](#) (Pubblicato il 17 maggio 2021)

Ius Soli e Ius Culturae sono argomenti trattati soprattutto nella scorsa legislatura, ma ciò non ha portato all'approvazione di alcun provvedimento relativo al diritto di cittadinanza per chi nasce e/o studia e cresce nel nostro paese.



In particolare, lo Ius Culturae, cioè la cittadinanza per i minorenni che completano in Italia almeno un ciclo di studi, trova un consenso largamente maggioritario. La sorpresa è che i favorevoli sono ben presenti anche a Destra, e addirittura maggioranza relativa in Forza Italia: ancora una volta, la società risulta più aperta alle novità della politica.

Accoglienza più fredda per lo Ius Soli propriamente detto, la cittadinanza per chiunque nasca in Italia. In questo caso spaccatura in due del paese con lieve prevalenza dei contrari e netta divisione per area politica tra Destra e Sinistra, con parecchi dubbi anche nel M5S. Sottolineiamo però come la misura che si tentò di approvare nella scorsa legislatura era lo Ius Culturae, e non lo Ius Soli puro: gli italiani oggi sarebbero a favore.



Sondaggio | Cittadinanza ai migranti, per il 56% degli italiani le urgenze sono altre


Elettori più favorevoli allo *ius culturae*. Prevalgono sui contrari 53% a 39%, e anche in questo caso il dato mostra una crescita di 3 punti rispetto a marzo

[di Nando Pagnoncelli | 23 novembre 2019 | Corriere.it](#)

[...] In generale la normativa attuale - che prevede la concessione della cittadinanza a chi non è figlio di cittadini italiani solo in alcuni casi specifici (dopo il compimento della maggiore età e dopo 10 anni di permanenza ininterrotta nel nostro paese, oppure per matrimonio) e in assenza di procedimenti penali - è giudicata positivamente dal 56% degli italiani (in crescita di 3 punti rispetto allo scorso mese di marzo) e negativamente dal 34% (dato stabile). Lo *ius soli*, ossia la possibilità di estendere la cittadinanza ai figli di immigrati, se nati nel nostro Paese e con almeno un genitore che ha un permesso di soggiorno permanente in Italia, divide nettamente le opinioni 48% i favorevoli, 47% i contrari.

Anche in questo caso si registra una crescita di 3 punti dei favorevoli. Diversi invece gli atteggiamenti nei confronti dell'ipotesi di concedere la cittadinanza a figli di immigrati, se nati in Italia (o arrivati entro i 12 anni), e abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni le scuole nel nostro paese, cioè il cosiddetto *ius culturae*: i favorevoli prevalgono sui contrari 53% a 39%, e anche in questo caso il dato mostra una crescita di 3 punti rispetto a marzo. In termini di comportamento politico si conferma una sostanziale distanza tra le

opinioni degli elettori di centrosinistra e quelli di centrodestra, mentre i pentastellati appaiono divisi al loro interno...




Ius soli o ius culturae? Ecco come la pensano gli italiani

[Giovanni Forti | 13 novembre 2019 | Youtrend.it](#)

IL GIUDIZIO SULLO IUS CULTURAE

Lei sarebbe favorevole o contrario a dare la cittadinanza al minore straniero nato in Italia o entrato prima del dodicesimo anno, che abbia frequentato le scuole regolarmente per almeno 5 anni?
(valori %)



La pubblicazione di un recente sondaggio **Demos & Pi** [su Repubblica](#) riaccende i riflettori su due temi al centro dell'agenda politica da diversi anni, lo *ius soli* e lo *ius culturae*. Entrambi i criteri per l'acquisizione della **cittadinanza** da parte di minori figli di cittadini stranieri erano contemplati nel [disegno di legge 2092](#) presentato durante la scorsa legislatura. Il testo era stato approvato in prima lettura alla Camera e calendarizzato – **ma non discusso** per l'assenza del numero legale – al Senato negli ultimi giorni del 2017 prima dello scioglimento delle Camere...

[Demos & Pi: il report completo](#)



APPENDICE 3.

LA CITTADINANZA NEL CONTESTO EUROPEO: ALCUNI CENNI

Sono ormai numerosi gli studi comparativi sulle norme per l'ottenimento della cittadinanza nei Paesi dell'UE. In questa appendice, ci limitiamo a darne conto sommariamente e utilizzando alcune preziose sintesi. Tra queste, segnaliamo in particolare il recentissimo lavoro pubblicato dalla CILD, cui facciamo riferimento anche per un aspetto, talvolta trascurato ma sostanziale, relativo alle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, a cui è dedicata la seconda parte del secondo capitolo dell'e-book, "I tempi di evasione delle pratiche di cittadinanza. Spunti di riflessione sul caso italiano, partendo da uno sguardo comparatistico".

Per la rassegna sintetica che segue, abbiamo fatto riferimento a:

Ius soli, ius sanguinis, ius culturae. Ecco come funziona negli altri paesi europei - [Eleonora Camilli](#)

[| 19 marzo 2021 | Redattoresociale.it](#)

CILD. I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza - [10 marzo 2021 | e-book](#)

In Italia le acquisizioni di cittadinanza sono regolate dalla [legge 91 del 1992](#) che si basa essenzialmente sullo ius sanguinis: è italiano chi discende da un italiano. Sono previste poi forme di naturalizzazione per residenza (10 anni) e matrimonio. La normativa prevede inoltre anche una forma di ius soli: lo straniero nato e residente



in Italia ha diritto, al compimento dei diciotto anni, di fare domanda di cittadinanza italiana (entro un anno e a seguito di dichiarazione di volontà). Ma come funziona negli altri paesi europei?

Il doppio ius soli in Portogallo. Il Portogallo è stato uno degli ultimi paesi europei a modificare la legge sulla cittadinanza, introducendo [uno ius soli molto avanzato](#). Nel luglio 2020, infatti, il Parlamento ha emanato (confermato successivamente dal Presidente della Repubblica) un emendamento che permette ai nuovi nati sul territorio portoghese l'acquisto della cittadinanza per ius soli se uno dei genitori ha vissuto sul territorio portoghese per almeno un anno. Questo cambiamento si introduce in una legislazione che prevede sia lo ius sanguinis (per i figli di portoghesi nati nel paese o all'estero) che lo ius soli per gli apolidi e i nati di terza generazione (figli di stranieri nati in Portogallo), cosiddetto "doppio ius soli"...

Il modello tedesco. La legge sulla [cittadinanza tedesca](#) (Staatsangehörigkeitsgesetz– StAG) è datata 1913, ma negli ultimi anni ha subito alcune rilevanti riforme. Essa prevede una cittadinanza per nascita, per adozione, per naturalizzazione. Dal 2007 è stata inserita una fattispecie per gli stranieri che abbiano ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo. Può diventare cittadino chi è stato considerato tale dalla pubblica amministrazione per 12 anni. Inoltre, dal 1° gennaio 2000 acquistano la cittadinanza per ius soli i figli degli stranieri nati in Germania purché almeno uno dei genitori vi risieda abitualmente e legalmente da almeno otto anni e abbia il permesso di soggiorno a tempo indeterminato...

La cittadinanza in Francia. In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi: per filiazione (ius sanguinis), per nascita sul territorio francese (ius soli) o per decisione delle autorità francesi (naturalizzazione). Nel dettaglio: la legge del 1998 ha previsto che ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisca automaticamente la cittadinanza francese al compimento della maggiore età se, a quella data, risiede in Francia o ha avuto una residenza abituale per almeno cinque anni, dall'età di undici anni in poi. L'acquisizione per ius soli può essere anticipata a sedici anni, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all'autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dal compimento dei tredici anni. In questo caso il requisito della residenza abituale per cinque anni decorre dall'età di otto anni. C'è poi una sorta di doppio ius soli per i bambini nati in Francia da almeno un genitore straniero, a sua volta nato in Francia.

Si prevede, poi, come in Italia l'acquisizione per matrimonio (la domanda si fa dopo quattro anni, con almeno tre anni di residenza effettiva e continuativa nel territorio francese). Per la naturalizzazione per residenza, invece, servono cinque anni. Il periodo può essere ridotto a due anni nel caso in cui lo straniero abbia frequentato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o abbia reso importanti servizi allo Stato. Anche in Francia si richiede un certificato che dimostri la conoscenza della lingua a un livello almeno pari al B1 e si valuta il livello di integrazione e di conoscenza della cultura del Paese. Inoltre, nei casi di cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione è necessario sottoscrivere il contratto di accoglienza e integrazione (CAI). La Francia riconosce la doppia cittadinanza.



La cittadinanza in Spagna. In Spagna sono considerati cittadini i nati da padre o madre spagnoli; i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna; i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza (apolidi) o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l'interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d'origine, ma ha due anni di tempo per richiederla. Per la cittadinanza per residenza, invece, servono 10 anni di permanenza legale sul territorio. Fanno eccezione i rifugiati (5 anni di residenza) e le persone originari di paesi con cui la Spagna ha avuto rapporti coloniali come Andorra, Guinea equatoriale, Filippine e Portogallo (due anni di residenza).

La cittadinanza in Olanda. La legge sulla cittadinanza olandese (Rijkswet op het Nederlanderschap) è del 1984 e prevede che si possa acquisire la cittadinanza per nascita (o riconoscimento), naturalizzazione e opzione. Ad oggi, quindi, i nati prima del 1° gennaio 1985 sono considerati cittadini olandesi per legge se nati da un padre cittadino olandese, se ad essere olandese è la madre, invece, la cittadinanza si considera per opzione. Dopo quella data la distinzione decade: sono cittadini olandesi i figli di almeno un cittadino olandese. Stesso vale per i minori adottati. Inoltre, può chiedere la cittadinanza per naturalizzazione lo straniero che abbia compiuto diciotto anni e abbia risieduto ininterrottamente negli ultimi cinque anni con un regolare permesso di soggiorno.

La Romania. La Romania è entrata a far parte dell'UE dal 2007. La legge rumena sulla cittadinanza è la n. 21 del 1991/11. La cittadinanza rumena si acquista per nascita, adozione o naturalizzazione. La richiesta di cittadinanza rumena può essere presentata da persona maggiorenne dopo otto anni di residenza, cinque in caso di matrimonio con cittadino rumeno. Inoltre, la normativa prevede che il richiedente debba dimostrare di avere mezzi sufficienti ad una vita dignitosa, di non aver avuto una condotta pericolosa per lo stato e di conoscere la lingua, la cultura rumena, la costituzione e l'inno nazionale della Romania. I tempi di residenza previsti sono ridotti della metà nel caso in cui il richiedente sia cittadino dell'Unione Europea, una personalità internazionale, un rifugiato o se abbia investito più di un milione di euro in Romania. I figli minori di naturalizzato acquistano la cittadinanza insieme ai genitori. La normativa rumena, inoltre, prevede la possibilità di conservare la doppia cittadinanza.

CILD. I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza

[10 marzo 2021 | e-book](#)

I tempi di evasione delle pratiche di cittadinanza. Spunti di riflessione sul caso italiano, partendo da uno sguardo comparatistico

[...] Un'analisi riguardante l'accesso alla cittadinanza non può non tener conto delle prassi amministrative; l'adempimento di tutti i requisiti previsti dalla legge, infatti, non esaurisce l'iter per l'ottenimento della cittadinanza, al contrario, ne costituisce il punto di partenza...

Nell'analisi del procedimento amministrativo è evidente l'importanza dei tempi di evasione delle pratiche, in ragione della loro incidenza sull'effettività della situazione soggettiva vissuta dal richiedente.

Sebbene la Convenzione europea sulla cittadinanza stabilisca che ciascun Stato membro deve garantire che le domande di acquisizione, conservazione, perdita e recupero della cittadinanza siano elaborate entro un termine ragionevole, non sono affatto rari i casi di procedure eccessivamente lunghe, a causa del malfunzionamento dell'apparato burocratico, della farraginosità della procedura e delle difficoltà relative al reperimento della documentazione richiesta (spesso i documenti, infatti, devono essere richiesti nel Paese di origine e poi tradotti e legalizzati). I tempi di attesa per l'espletamento della procedura variano molto: in alcuni paesi la pratica è portata a termine in media in meno di un anno (es. Germania), in altre realtà, come la Grecia, non esiste alcuna disposizione che preveda una durata massima del procedimento.


3. Quadro sinottico dei tempi di evasione delle pratiche di cittadinanza nei Paesi europei analizzati.

PAESE	TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE
Italia	24 mesi (fino al 4 ottobre 2018) 48 mesi (dal 5 ottobre 2018 al 19 dicembre 2020) 24 mesi, prorogabili fino a max 36 mesi (dal 20 dicembre 2020)
Francia	12 mesi, estendibili fino a max 30 mesi (in ragione della complessità del caso)
Germania	dai 6 ai 9 mesi
Paesi Bassi	13 settimane ca. (opzione) 12 mesi ca. (naturalizzazione)
Portogallo	dai 6 ai 24 mesi (non è previsto un termine legale per la decisione del Ministro della Giustizia)
Romania	12 mesi ca.

Eppur si muove: le concessioni di cittadinanza secondo Eurostat

EUROSTAT. EU Member States granted citizenship to over 700 thousand people in 2019

[News 15 marzo 2021](#)




Most new citizenships were granted by Germany (132 000 or 19% of the EU total), Italy (127 000 or 18%), France (109 800 or 16%), Spain (99 000 or 14%) and Sweden (64 200 or 9%) accounting for 75% of new citizenships granted in the EU in 2019.

In 2019, Moroccans were the largest group among new EU-citizens (66 800 persons, of whom 84% acquired citizenship of Spain, Italy or France), ahead of Albanians (41 700, 62% acquired citizenship of Italy), Britons (29 800, 75% acquired citizenship of Germany, Sweden or France), Syrians (29 100, 69% acquired citizenship of Sweden), Turks (28 600, 57% acquired German citizenship), Romanians (26 600, 60% acquired citizenship of Italy or Germany), Brazilians (23 500, 73% acquired citizenship of Italy or Portugal),

Ukrainians (18 100, 59% acquired citizenship of Germany, Poland or Italy), Algerians (18 000, 82% acquired French citizenship) and Russians (16 400, 31% acquired German citizenship). Compared to 2018, Moroccans and Albanians remained the main recipients, while Britons moved from seventh to third place.


Romanians (26 600 persons), Poles (12 600) and Italians (8 700) remained the three largest groups of EU citizens acquiring citizenship of another EU Member State, the same as in 2018.



EUROSTAT. About 5% of people living in the EU are non-EU citizens

Circa il 5% delle persone che vivono nell'UE sono cittadini extracomunitari

[Comunicato del 25 marzo 2021](#)



On 1 January 2020, 23 million citizens of a non-member country lived in one of the EU Member States, representing 5.1% of the EU population.

In addition, there were 13.5 million people living in one of the EU Member States with the citizenship of another EU Member State, representing 3.0% of the EU population.

Highest shares of non-nationals in Luxembourg, lowest in Poland and Romania



In relative terms, the EU Member State with the highest share of non-national citizens was Luxembourg (47% of its total population).

A high proportion of foreign citizens (10% or more of the resident population) was also observed in Malta, Cyprus, Austria, Estonia, Latvia, Ireland, Germany, Belgium and Spain.

In contrast, non-nationals represented less than 1% of the population in Poland and Romania.

In most EU Member States, the majority of non-nationals were citizens of non-EU countries. Only in Belgium, Ireland, Luxembourg, Austria and Slovakia the non-nationals were mainly citizens of another EU Member State.

APPENDICE 4.

CAMERA | Commissione I (Affari Costituzionali):

resoconto seduta del 3 ottobre 2019

Giovedì 3 ottobre 2019

– 15 –

Commissione I

stituzione e della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, eliminando la presentazione del documento di soggiorno dei genitori ed evitando in questo modo che i bambini possano non venire iscritti all'anagrafe e divenire sostanzialmente « bambini fantasma ».

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico FORNARO (LEU) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. In particolare, accoglie con favore la conferma dell'interpretazione per cui non è necessaria, da parte dei genitori stranieri che rendano la dichiarazione di nascita davanti all'ufficiale di anagrafe, l'esibizione del titolo di soggiorno. Rileva, tuttavia, come tale interpretazione non sia seguita da parte di alcuni uffici dello stato civile e ritiene pertanto necessaria l'adozione di un'ulteriore circolare che attribuisca ai prefetti compiti di monitoraggio circa la corretta applicazione della norma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, acquisito il consenso del rappresentante del Governo, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione Tonelli 5-02805 avrà luogo in altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 ottobre 2019. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 105 Boldrini.

(*Seguito esame e rinvio.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2018.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede anzitutto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso. Ritiene importante, infatti, che si accendano i riflettori su ciò che sta avvenendo, giudicando grave che, sulla base di un sottaciuto accordo di scambio politico volto alla sopravvivenza del Governo, tra forze politiche non legittimate dal voto dei cittadini – come dimostrato anche dagli ultimi risultati per l'elezione del Parlamento europeo – si inserisca, tra le priorità della Commissione, l'esame di un provvedimento come quello in oggetto, che, a suo avviso, si pone contro la volontà dei cittadini italiani. Ritiene dunque opportuno che i gruppi di maggioranza escano allo scoperto e rendano trasparente la loro volontà, giudicando scorretto perseguire obiettivi che non siano stati preventivamente inclusi nei propri programmi elettorali. Si dichiara infatti convinto che oggi i cittadini, in sede di voto, esprimerebbero un chiaro orientamento contrario alla direzione che si vuole seguire in tale fase.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda quindi che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Giovedì 3 ottobre 2019

- 16 -

Commissione I

Comunica innanzitutto di aver assunto le funzioni di relatore, in sostituzione del collega Speranza, che è entrato a far parte del Governo.

Ricorda inoltre che l'esame della proposta di legge, iniziato il 24 ottobre 2018 con la relazione illustrativa dell'allora relatore Speranza, era proseguito nella seduta del 31 ottobre 2018 e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi aveva deliberato di procedere a un ciclo di audizioni informali, successivamente autorizzate dal Presidente della Camera. In particolare si era convenuto di ascoltare rappresentanti dell'ANCI, di UNICEF Italia, delle ACLI, dell'ARCI, di organizzazioni sindacali, del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, di *Save the Children*, di altre organizzazioni e associazioni operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti e ai rifugiati, nonché esperti e studiosi della materia.

In considerazione del tempo intercorso, chiede ai gruppi se intendano segnalare ulteriori soggetti da audire.

Informa, quindi, che su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge già in esame, è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 717 Polverini e che è stata altresì annunciata la proposta di legge C. 920 Orfini, tuttavia non ancora assegnata alla Commissione. Pertanto la proposta di legge C. 717 potrà essere abbinata alla proposta di legge C. 105, mentre la proposta di legge C. 920 potrà essere abbinata non appena assegnata alla Commissione.

Segnala quindi che, come è noto ai commissari, il calendario dei lavori prevede l'esame di due decreti-legge, nonché la discussione di alcuni provvedimenti, già inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre, la proposta di legge sul conflitto di interessi (C. 702 e abbinate) e il disegno di legge di delega in materia di semplificazione (C. 1812) e che nelle settimane successive i lavori si concentreranno dunque principalmente su questi provvedimenti.

Rileva tuttavia come la sola comunicazione della sostituzione del relatore, con la

conseguente ripresa dei lavori sul tema, abbia suscitato nell'opinione pubblica un dibattito sociale, ancor prima che politico, molto forte, un dibattito fatto anche di storie di speranza, come quelle che riferisce di aver appreso da diverse lettere che gli sono pervenute in questi giorni.

Da queste lettere scritte da giovani che vivono in Italia e chiedono di diventare italiani emergono un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e una domanda di concretezza e di giustizia che chiama in causa la Commissione e questo Parlamento.

Si augura che a queste legittime istanze si saprà dare con convinzione risposte di buonsenso.

Federico FORNARO (LEU), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta le affermazioni del deputato Prisco, ricordando come la proposta di legge C. 105 Boldrini, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo, sia stata presentata all'inizio della legislatura, insieme con altre proposte di legge, riprendendo il contenuto di analoghe proposte della XVII legislatura, e come dunque non sia in alcun modo riconducibile agli accordi di Governo e al mutamento del quadro politico recentemente intervenuti.

Precisa inoltre di aver appreso dalla stampa della decisione del Presidente Brescia di assumere il ruolo di relatore riprendendo l'esame del provvedimento e come dunque alla base di tale decisione non vi sia alcuno scambio politico.

Ritiene quindi necessario, proprio in quanto rappresentanti del popolo, intraprendere la discussione di una nuova legge sulla cittadinanza, nell'ambito della quale affrontare anche la questione dello *ius culturae*, sgombrando tuttavia il campo da considerazioni affatto estranee.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, a fronte della delicatezza dell'argomento trattato, ritiene opportuno che le proposte di legge assegnate alla Commissione riguardanti tale materia siano attentamente valutate prima di essere abbinata alla proposta di legge in

Giovedì 3 ottobre 2019

- 17 -

Commissione I

titolo, tenuto conto della potenziale diversità degli interventi da mettere in campo e della estrema ampiezza dei profili che possono assumere rilievo.

Facendo poi riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente, in ordine alla forte attenzione suscitata dal tema nell'opinione pubblica, ritiene importante che la Commissione presti attenzione e manifesti la medesima sensibilità in relazione a tutti i provvedimenti presentati dai gruppi e posti all'ordine del giorno, ritenendo opportuno evitare che, nel caso di specie, l'emotività prevalga a discapito dell'esigenza di una istruttoria legislativa compiuta e approfondita.

Ricorda quindi che, nella corrente legislatura, già in altre occasioni, sulla base di meri accordi politici di maggioranza, sono stati giustificati interventi legislativi sbagliati e lesivi dei principi costituzionali, imposti con la forza dei numeri. Dopo aver fatto presente che, come in altre occasioni, il suo gruppo si schiererà a difesa dei principi fondamentali, ricorda come sullo specifico tema della cittadinanza il suo gruppo, anche in passato, abbia assunto posizioni chiare di contrarietà, in presenza di certi interventi legislativi volti a riconoscere alla cittadinanza un carattere assoluto, alla stregua di un diritto di opinione.

Fa altresì presente, in conclusione, che il suo gruppo si riserva di indicare ulteriori soggetti da audire, al fine di svolgere un'attività conoscitiva il più possibile esauriente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che le questioni poste dal deputato Sisto saranno oggetto di approfondimento in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Laura BOLDRINI (PD) ricorda innanzitutto la genesi della proposta di legge a sua prima firma in esame, sottolineando come essa sia stata presentata all'inizio della legislatura e riprenda l'iniziativa legislativa promossa nella precedente legislatura da circa 30 associazioni, laiche e

cattoliche (fra cui la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas, le ACLI, l'ARCI), le quali, insieme con i sindacati CGIL, CISL e UIL, raccolsero 200 mila firme nell'ambito della campagna «L'Italia sono anch'io», e che tuttavia non si riuscì in quell'occasione ad approvare.

Osserva quindi come la proposta di legge a sua prima firma in esame riguardi la riforma complessiva della materia della cittadinanza, attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che necessita evidentemente di un aggiornamento, in considerazione del lasso di tempo trascorso e dei mutamenti nel frattempo intervenuti nella società.

Auspica pertanto che la questione non sia affrontata sulla base di posizioni ideologiche e rileva come si tratti di porre rimedio, anche al fine di favorire la convivenza civile e sociale, a una situazione legislativa per cui un bambino non viene riconosciuto come cittadino del Paese nel quale è nato e vissuto.

Ritiene incomprensibile, e dettato da una posizione ideologica di pregiudiziale ostilità, l'atteggiamento del gruppo di Fratelli d'Italia, che prima ancora dell'inizio dell'*iter* del provvedimento ha organizzato una manifestazione e una raccolta di firme nei pressi della sede della Camera, e auspica che l'esame segua il corso ordinario, con le necessarie attività conoscitive e con un confronto costruttivo, e si appella al tal fine al senso di responsabilità di tutte le forze politiche.

Ritiene, infine, che utilizzare la discussione allo scopo di condurre battaglie identitarie costituirebbe un grave errore, rilevando peraltro come alcune proposte di legge presentate in merito risultino più restrittive rispetto a quello a sua firma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta a talune considerazioni svolte nell'odierno dibattito, fa notare che per tutti i provvedimenti viene garantito lo svolgimento di un *iter* di esame il più possibile approfondito e articolato.

Stefano CECCANTI (PD), in risposta al deputato Prisco, fa innanzitutto notare

Giovedì 3 ottobre 2019

- 18 -

Commissione I

come nessuno possa farsi interprete in termini univoci della volontà popolare, rilevando come quest'ultima, di per sé, sia necessariamente connotata da elementi di pluralismo e di diversità, che si riflettono anche nell'ambito dell'attività parlamentare e della rappresentanza politica.

Non comprende inoltre come si possa, fin dall'inizio dell'*iter* di esame di un provvedimento, assumere una posizione di pregiudiziale contrarietà, quando ancora non è neanche stato adottato un testo base e la discussione è appena cominciata. A prescindere dalle diverse posizioni che possono essere assunte nel merito, ritiene quindi che la Commissione sia libera di definire il proprio ordine del giorno, affrontando quei temi ritenuti meritevoli di approfondimento, non ritenendo ammissibile che qualcuno possa invocare, a priori, l'impossibilità di svolgere un qualsivoglia *iter*. Ritiene dunque che i gruppi di maggioranza non abbiano nulla da nascondere e che l'esame del provvedimento possa svolgersi nel rispetto delle reciproche posizioni e con la massima trasparenza.

Giorgia MELONI (FDI) pone preliminarmente una questione di metodo, con particolare riferimento alle osservazioni del deputato Ceccanti, rilevando come, nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, andrebbe attribuito un rilievo determinante alla volontà espressa dai cittadini. Ricorda in proposito come nelle elezioni politiche del 2018 il PD e LEU, vale a dire le sole due forze politiche che già in fase di campagna elettorale dichiararono la propria posizione favorevole alla modifica della legge sulla cittadinanza, ottennero rispettivamente il 24 e il 3 per cento, e come dunque circa l'80 per cento del corpo elettorale debba essere considerato non favorevole alle predette proposte, anche in considerazione del fatto che il Movimento 5 Stelle non ebbe allora il coraggio di assumere una posizione chiara.

Ritiene, dunque, che non vi siano le condizioni per intraprendere la discussione della proposta di legge in esame, in quanto si tratterebbe di una scelta, desti-

nata peraltro a incidere in modo rilevante sul futuro del Paese, non rispettosa dell'articolo 1 della Costituzione e della volontà dei cittadini, e che dunque non può, a suo avviso, essere assunta un virtù di un accordo di palazzo, in assenza di un esplicito mandato da parte del corpo elettorale ed anzi in presenza di una evidente contrarietà della maggioranza del Paese.

Passando, quindi, al contenuto del provvedimento, contesta che esso riguardi soltanto lo *ius culturae*, in quanto reca anche disposizioni, a suo avviso inaccettabili, volte ad ampliare lo *ius soli* e a ridurre in modo considerevole il tempo di permanenza necessario per la naturalizzazione. Stigmatizza, pertanto, con forza la mistificazione consistente nel sostenere che la proposta di legge in esame sia volta essenzialmente alla tutela dei minori, mistificazione nella quale peraltro sono incorsi numerosi sostenitori della proposta ma non la deputata Boldrini, alla quale va dato atto di aver sostenuto con coraggio e chiarezza le proprie posizioni.

Ritiene, comunque, che la vigente legge sulla cittadinanza sia equilibrata e non necessiti pertanto di modifiche, come peraltro dimostrato dal fatto che l'Italia è il Paese dell'Unione europea che concede il maggior numero di cittadinanze per naturalizzazione. Contesta l'affermazione secondo la quale i minori stranieri non possono ottenere la cittadinanza prima del compimento dei diciotto anni, in quanto, sulla base della legge vigente, la cittadinanza può essere richiesta e ottenuta dai genitori, e da questi trasmessa ai figli, dopo dieci anni di residenza, e rileva come il fatto che in molti casi ciò non avvenga risponda a una scelta ben precisa degli interessati.

Ritiene che la concessione della cittadinanza non possa avvenire in virtù di un automatismo, ma come essa debba conseguire a un impegno in tal senso e debba essere preceduta dalla dimostrazione da parte dell'interessato di voler appartenere alla comunità nazionale, assumendo anche i conseguenti doveri.

Giovedì 3 ottobre 2019

- 19 -

Commissione I

Ribadisce conclusivamente la richiesta del proprio gruppo di non procedere alla discussione della proposta di legge in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel far presente che risultano ancora iscritti a parlare numerosi deputati, ricorda che la Commissione, alle ore 14, è convocata, in congiunta con la IX Commissione, per l'avvio delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2100, di conversione del decreto -legge n. 105 del 2019; avverte quindi che i deputati i quali non potranno intervenire nella seduta odierna potranno farlo in una successiva seduta di esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (FI), concordando con il deputato Sisto, ritiene opportuno affrontare tale delicata con serietà e senza emotività, evitando di strumentalizzare per scopi politici l'importante tematica della tutela dei minori. Si dichiara fiera di vivere in un Paese nel quale a qualsiasi bambino, a prescindere dalla nazionalità e dall'etnia, vengono assicurati servizi essenziali, a partire dallo studio e dalla sanità, facendo notare, peraltro, che, anche laddove ci fossero delle inefficienze o delle mancanze, nell'ambito di servizi non essenziali, si potrebbe comunque intervenire anche per via regolamentare, senza necessità di incidere sulla legge relativa alla cittadinanza, che giudica equilibrata. Costata con sorpresa che la maggioranza, al proprio interno, mostri già alcuni primi elementi di cedimento, evidenziando una certa contraddittorietà tra la posizione convintamente a favore della deputata Boldrini e quella molto più prudente e riflessiva del deputato Ceccanti.

A fronte della particolare ampiezza dell'argomento trattato, auspica, in conclusione, che il contenuto delle proposte di legge assegnate alla Commissione e verrenti su tale materia sia esaminato con attenzione, in vista di una decisione sull'abbinamento che sia il più possibile ponderata e consapevole.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritiene che l'approvazione della proposta di legge

in esame costituisca un traguardo di civiltà e dichiara come essa costituisca una delle priorità politiche e culturali del Partito democratico che, dunque, perseguirà con determinazione tale obiettivo, anche attraverso la presentazione di una proposta di legge in materia.

Ricorda come la proposta in esame riprenda il contenuto di analoghe proposte presentate nel corso della precedente legislatura e assicura pieno sostegno al Presidente Brescia nella conduzione dei lavori, nonché nell'esercizio delle sue funzioni di relatore, al fine di pervenire a una sintesi positiva, sottolineando come il Parlamento sia un luogo plurale, diversamente da quanto ritenuto dalla deputata Meloni.

(Commenti dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita tutti a non interrompere la deputata Pollastrini.

Barbara POLLASTRINI (PD) dichiara di ritenere stravagante l'idea secondo la quale il Parlamento non può legiferare su determinate materie.

(Commenti dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e del deputato Fiano).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, richiama nuovamente tutti a non interrompere la deputata Pollastrini, onde consentire la prosecuzione della discussione, invitando la stessa deputata a proseguire e concludere il suo intervento.

Barbara POLLASTRINI (PD) rivendica l'atteggiamento rispettoso del Partito democratico nei confronti delle posizioni delle altre forze politiche e dichiara di attendersi analogo rispetto.

Ribadisce l'impegno della propria parte politica affinché il Parlamento riconosca ai ragazzi e alle ragazze che vivono in Italia la possibilità di esercitare i propri diritti e di adempiere ai propri doveri e ribadisce l'auspicio che si svolga un confronto nel merito, nell'ascolto reciproco delle diverse posizioni.

Giovedì 3 ottobre 2019

- 20 -

Commissione I

Renata POLVERINI (FI) fa notare come la proposta di legge C. 717, a sua prima firma, riproponendo il contenuto di una proposta da lei presentata nella scorsa legislatura, miri a valorizzare un certo percorso di vita e di studio dei giovani stranieri, a fronte delle forti difficoltà burocratiche da essi incontrate nell'ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza.

Evidenzia come, sulla base della sua precedente esperienza, maturata sia da sindacalista sia da presidente della regione, ha potuto constatare direttamente l'esistenza di tali ostacoli burocratici, facendo notare che questi impedimenti, spesso, minavano la possibilità per tali giovani di completare gli studi o di accedere all'università, una volta raggiunta la maggiore età. Ricorda che nella passata legislatura la Camera approvò un testo – da lei condiviso, in dissenso dal suo gruppo – che riconosceva proprio lo *ius culturae*, al termine di un dibattito articolato che, tuttavia, a suo avviso, non fu aspro come quello che sembra profilarsi oggi. Ricordato come l'esame di quel provvedimento si arenò al Senato, auspica che il gruppo del partito democratico mostri maggiori convinzioni e superi oggi le titubanze del passato, senza le quali, a suo avviso, probabilmente si sarebbe già arrivati ad una buona soluzione.

Dopo aver fatto presente che la sua posizione non appare peraltro completamente isolata all'interno di quello che è ancora il suo gruppo, si augura possa svolgersi un sereno confronto, nel rispetto delle reciproche posizioni e senza alimentare conflitti, dichiarandosi convinta della opportunità di un simile intervento.

Fa quindi notare, come, al di là di ogni legittimo approfondimento sul contenuto delle proposte di legge, non si metta in discussione l'applicazione delle norme regolamentari, le quali, in presenza di proposte di legge identiche o vertenti sulla identica materia, prevedono un abbinamento d'ufficio, che, nel caso specifico, ritiene debba dunque essere disposto con riferimento alla sua proposta di legge C. 717.

Rivendica quindi la sua libertà; come parlamentare, di presentare proposte di legge volte a migliorare la vita delle persone.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Avverte quindi che, essendo prevista alle ore 14 una seduta in congiunta con la Commissione Trasporti, per l'avvio delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2100 di conversione del decreto – legge n. 105 del 2019, l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117), è rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117.